

XIX.

TORNATA DI VENERDÌ 9 DICEMBRE 1887

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il deputato Vacchelli svolge una proposta di legge relativa alla Cassa di pensione per gli operai — Il ministro di agricoltura e commercio consente di prenderla in esame. = Seguito della discussione del disegno di legge per il riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato — Parlano il relatore deputato Indelli, i deputati Berti, Ferrari Luigi, Ferrari Ettore, Bonghi, Sonnino S. ed il presidente del Consiglio — votazione nominale sull'articolo 1° — Osservazioni sull'articolo 2° dei deputati Bonghi, Nocito, Di San Donato, Martini F., Arbib, del relatore e del presidente del Consiglio — Approvasi l'articolo 2 — Il deputato Chiaves propone un articolo aggiuntivo che non è accettato nè dal relatore nè dal ministro — Proclamasi il risultato della votazione a squittino segreto sul disegno di legge: Riordinamento dell'amministrazione centrale. = Giuramento del deputato Sanguinetti.*

La seduta incomincia alle ore 2.20 pomeridiane.
De Seta, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Gangitano, di giorni 20; Gamba, di 5; Mariotti Ruggero, di 2; Benedini, di 8.

(Sono concessi).

Svolgimento di una proposta di legge dei deputati Vacchelli e Ferrari Luigi.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vacchelli e Ferrari Luigi.

Si dia lettura della proposta di legge.

De Seta, segretario, legge:

“ Art. 1. È istituito presso la Cassa dei depo-

siti e prestiti uno speciale fondo le di cui rendite saranno annualmente ripartite a favore delle Casse pensioni per gli operai, che si conformeranno alle norme stabilite da questa legge. „

“ Art. 2. Le rendite di tale fondo saranno costituite:

“ Dagli interessi delle somme corrispondenti ai biglietti consorziali provvisori, consorziali, e già consorziali che sono o saranno prescritti per effetto della legge 7 aprile 1881 sull'abolizione del corso forzoso;

“ Da due decimi degli utili netti delle Casse di risparmio postali di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1875, n. 2779;

“ Dagli utili netti derivanti dall'impiego dei depositi giudiziali di cui all'articolo 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835;

“ Dagli interessi delle altre somme che in qualunque modo si aggiungessero a formare la dotazione speciale di questo fondo. „

“ Art. 3. L'elenco delle Casse ammesse al ri-

parto e la somma a ciascuna assegnata saranno stabiliti inappellabilmente con decreto ministeriale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

“ Tale riparto sarà fatto in proporzione degli iscritti superiori ai 15 anni e non ancora ammessi al godimento della pensione, i quali abbiano effettivamente versato nell'anno il loro contributo non minore di lire cinque; e non potrà superare per ciascun iscritto le lire venti.

“ Ogni avanzo rimarrà alla Cassa dei depositi e prestiti per formare la dotazione del fondo istituito con questa legge. ”

“ Art. 4. Parteciperanno al riparto annuale le Casse degli Istituti legalmente costituiti allo scopo di assicurare pensioni a cittadini dell'uno o dell'altro sesso che attendono a lavori manuali o prestino servizio ad opera od a giornata.

“ Quando tale scopo non sia il solo proposto dall'Istituto, dovrà essere dimostrata la formazione affatto distinta del patrimonio a tale scopo assegnato, con una speciale contabilità e senza che possa essere menomato per le altre operazioni dell'Istituto che lo amministra. ”

“ Art. 5. Le pensioni e qualunque somma corrisposta dalle Casse ammesse al riparto non potranno essere pagate agli iscritti prima del loro 60° anno di età, salvo i diritti degli eredi quando se ne verifichi il caso.

“ Le Casse potranno assicurare pensioni vitalizie ad una prestabilita età od anche soltanto accumulare sino ad una età determinata così i contributi come i riparti di ciascun iscritto; oppure seguire in parte l'uno e in parte l'altro sistema, valendosi delle tavole che saranno annesse al regolamento o successivamente approvate dal Ministero, anche speciali per alcuna Cassa quando ciò fosse consigliato da particolari circostanze. ”

“ Art. 6. Le pensioni e qualunque credito degli iscritti verso le Casse pensioni ammessi al beneficio di questa legge non possono sequestrarsi né cedere e possono esigersi per procura soltanto nei casi di malattia od impedimento accertato da certificato del sindaco. ”

“ Art. 7. Le Casse che fruiscono del riparto dovranno trasmettere al Ministero i rendiconti annuali ed i bilanci tecnici nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento ed impiegheranno i loro capitali in alcuno dei modi che saranno indicati nel regolamento o successivamente consentiti dal Ministero. ”

“ Art. 8. Le Casse pensioni ammesse al riparto godono delle esenzioni fiscali concesse alle Società di mutuo soccorso.

“ Sono pure esenti dal diritto di registro e

bollo e da qualsiasi altra tassa i certificati, gli atti di notorietà e gli altri documenti che debbono essere formati per l'esecuzione della presente legge. ”

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vacchelli per svolgere la sua proposta di legge.

Vacchelli. Signori: le Casse pensioni per gli operai formatesi nei vari Stati non hanno ancora in nessun luogo raggiunto interamente il loro scopo; nè trovata quella forma, quegli ordinamenti perfezionati che ne esplichino i vantaggi a profitto dei veri operai e in tale misura da assicurare l'onesto riposo agli invalidi del lavoro.

Le Casse pensioni per la vecchiaia sono però sempre riconosciute di grande importanza in tutte le parti d'Europa ed è ovunque fermo il proposito di mantenere e perfezionare queste istituzioni, alle quali dedicano amorosi studi così i filantropi come gli uomini di Stato.

Due cause hanno principalmente influito a menomare i benefici di queste istituzioni a favore della classe operaia. Lo avere stabilito come *maximum* delle pensioni delle cifre così alte, che corrispondono piuttosto alle condizioni della borghesia che non a quella della grande maggioranza dei contadini e degli operai; e la mancanza di sufficienti provvedimenti per integrare il risparmio del povero e renderlo capace di produrre ordinariamente una pensione per quanto modesta, tale almeno da corrispondere alle imprescindibili necessità della vita.

Ed è creando istituzioni che servano realmente ai soli operai che noi potremo ragionevolmente assicurare, con mezzi speciali, un equo concorso che provochi ed assista i loro sforzi, diretti a prepararsi un tranquillo ed onesto riposo quando le forze più non corrispondono ai faticosi lavori dell'operaio.

Questo concorso può essere dato in vari modi: con l'offrire un organismo pel quale i risparmi si accumulano, si custodiscono, si traducono in pensione; col sostenere, in tutto o in parte le spese di amministrazione; assicurando come già si pratica in altri Stati, un determinato interesse di favore pei capitali delle Casse; col disporre un vero e proprio contributo che s'aggiunga ogni anno al risparmio dell'operaio.

Conosco le esitazioni di alcuno a creare una speciale istituzione per aiutare in quest'ultimo modo la formazione delle pensioni; ma veramente non vedo quale sostanziale differenza vi sia dal dare annualmente una quota d'interessi maggiore di quella corrente nel mercato, al dare altrettanta

somma come contributo del capitale in formazione.

Le due cose si equivalgono e non sussiste che una differenza nominale; e se riconoscete che l'una può entrare nelle attribuzioni, nell'azione dello Stato moderno, non potete rifiutarvi dall'ammettere anche l'altra.

Se vogliamo che le pensioni per gli operai diventino quella grande benefica realtà che tutti desideriamo, un concorso per quanto indiretto, è necessario assicurarlo, poichè colle sole loro forze i contadini e la gran massa degli operai non hanno modo di crearsi nemmeno la pensione di una lira al giorno, e non possono sentirsi eccitati a sacrifici, a risparmi che già vedrebbero insufficienti a raggiungere lo scopo.

Riconosciuta la necessità di concedere alle Casse pensioni un effettivo concorso, il darlo in forma di un interesse di favore o di una quota di capitale dipende dal modo con cui le Casse pensioni riescono ordinate; dovendosi preferire il concorso in forma di contributo, quanto più vogliamo seguire le tradizioni italiane, che caldeggiavano gli Istituti autonomi e tendono a restringere quanto più è possibile l'azione dello Stato in tutti gli organismi economici.

Il concetto di un efficace concorso venne già accettato e introdotto nei disegni di legge presentati dall'onorevole Berti nel febbraio del 1883, poscia dall'attuale ministro Grimaldi nel giugno 1885, sfortunatamente caduti al cessare dell'ultima Legislatura e non ripresentati nella prima Sessione di questa.

Il progetto dell'onorevole Grimaldi riproduce in gran parte quello dell'onorevole Berti, abbandonando però il concetto della Cassa unica, che aveva incontrato molta opposizione.

Le proposte nostre, ispirate dal desiderio che qualcosa si cominci effettivamente a fare, continuano la stessa tendenza ripresentando quelle parti delle proposte dell'onorevole Berti e dell'onorevole Grimaldi, che crediamo abbiano maggiormente incontrato il favore della Camera.

Non contestiamo che possa esistere anche una Cassa di pensioni per gli operai, che estenda la sua azione in tutto lo Stato; ma crediamo che non debbano essere ad essa sola riservati i favori ed i concorsi che valgano ad integrare i risparmi degli operai.

Del resto una Cassa pensioni di vecchiaia non ha bisogno di essere creata poichè esiste, o meglio dovrebbe esistere per la legge 15 luglio 1879, la quale ha tracciate le norme colle quali deve essere ordinata.

Da parte mia invito il Governo a eseguire la legge così come è suo dovere, e gli operai che si iscriveranno alla Cassa dello Stato, parteciperanno anch'essi ai benefici di questa legge che ora noi riproponiamo all'esame della Camera. Ma se vi fosse solo la Cassa unica, dovremmo temere che ad essa molti non si iscriverrebbero. Alle Casse locali gli operai si volgono con maggiore confidenza. Inoltre le Casse locali possono con maggiore probabilità avere aiuti da lasciti, da filantropi, dalle Casse di risparmio ed anche dalle Opere pie.

E dico anche dalle Opere pie, poichè, aiutando queste Istituzioni di previdenza, riesciranno a restringere grandemente il campo, nel quale devono esercitare la beneficenza.

Le Casse locali potranno inoltre meglio risolvere, a seconda delle condizioni speciali, la prevalenza del sistema tontinario o quella dei conti individuali.

Non vi ha dubbio che il conto individuale ordinato in modo da porgere non solo la pensione di vecchiaia, ma anche un patrimonio alla famiglia, reca una massa superiore di vantaggi; ma è anche vero che per ottenere ciò occorre un doppio sforzo e pur troppo anche coll'aiuto della nostra legge i contadini e la più parte degli operai potranno appena assicurarsi la pensione col sistema detto tontinario. Ad ogni modo, amanti di libertà, lasciamo che ogni Istituto provveda come meglio creda anche per questa parte, accordando ugualmente il concorso nell'annuale contributo.

Al fondo speciale destinato ad aiutare le Casse pensioni per gli operai noi non proponiamo di assegnare nessun cespite, che non fosse già a tal fine destinato così nel disegno di legge dell'onorevole Berti, come in quello dell'onorevole Grimaldi; anzi abbiamo omissa la disposizione di vincolare per una quota di 20 milioni il patrimonio che si devolverà allo Stato per effetto della legge del 1866 sull'abolizione di Istituti religiosi; non perchè intendiamo di abbandonare per l'avvenire una tale fonte di redditi, ma perchè trattandosi di somma che in ogni caso non sarebbe data che fra molti anni, ci parve imprudente accrescere le difficoltà della legge coll'affrettare deliberazioni in argomento.

Per quanto riguarda la vigilanza sulle amministrazioni, allo scopo che non vadano dispersi e consumati gli aiuti procurati dallo Stato, ci siamo ispirati nelle proposte nostre al criterio di contribuire al buon andamento delle amministrazioni, senza però stabilire un'ingerenza che per troppo tutela impedisca la spontaneità della loro vita eco-

nomica e faccia assumere allo Stato una responsabilità che non gli può appartenere.

Persuasi che l'ottimo è nemico del bene e che i provvedimenti gradualisti sono più facili e sicuri.

Abbiamo ristretto tanto le nostre proposte, che confidiamo possano incontrare favore tanto presso il Governo che nella Camera; ed ove in qualche parte sieno difettose, saranno perfezionate dagli studi della Commissione che dovrà esaminarle e riferirne.

Signori, sono già cinque anni che da questo fastidio del potere nazionale, si fa brillare innanzi agli operai la promessa di Casse pensioni efficacemente aiutate con mezzi speciali: e non vi sarebbe peggior politica di quella di eccitare desideri e speranze senza appagarle mai.

E la coerenza politica obbliga voi ministri in special modo ad accogliere favorevolmente queste nostre proposte d'oggi che sono in gran parte le vostre di ieri.

Ognuno di noi, egregi colleghi, facilmente intuisce i larghi vantaggi che possono arrecare queste istituzioni, eccitando la previdenza, e formando in seno alle classi popolari una grande schiera di gente che guarda con fiducia nell'avvenire.

E ritenendo inutile spendere più lunghe parole sopra un argomento già due volte portato innanzi alla Camera, mi limito a raccomandarvi di accogliere la nostra proposta. Farete così insieme una opera buona e un atto di saggia politica.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura industria e commercio ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Oggi la Camera è chiamata a votare sulla presa in considerazione della proposta di legge degli onorevoli Vacchelli e Ferrari Luigi, non già ad entrare nel merito della proposta stessa.

Ora la presa in considerazione nel nostro Parlamento qualche volta è stata l'effetto di condiscendenza e di cortesia, e tal'altra l'effetto (come dovrebbe essere sempre), della riconosciuta opportunità di trattare un dato argomento, e formarne oggetto di legge.

Nel caso attuale, lungi dall'oppormi alla presa in considerazione, domando anch'io che la Camera la voti, facendo, ben inteso, tutte le riserve circa il merito della proposta stessa, e le sue modalità. Già l'onorevole Vacchelli ha detto che un precedente disegno di legge fu presentato dal mio predecessore, e che un altro fu da me sottoposto al Parlamento.

Aggiungerò che anche ora il Governo riconosce la necessità di provvedere a quest'argomento, ed intende formarne oggetto di apposita proposta al

Parlamento. Questo dimostra adunque che io di buon grado accetto, in nome del Governo, la presa in considerazione della proposta degli onorevoli Vacchelli e Ferrari Luigi.

Ma le riserve, di cui ho parlato, sono tanto più necessarie, inquantochè il progetto riguarda non solo il mio Ministero, ma altri due che sarebbero direttamente interessati, e che dovrebbero fornire i fondi necessari ad alimentare la Cassa delle pensioni, vale a dire i miei colleghi dei lavori pubblici e delle finanze.

Con tutte le riserve dunque, a mio nome ed a nome loro, consento che la Camera prenda in considerazione questa proposta di legge, nel senso che il Governo riconosce l'argomento degno dell'attenzione del Parlamento.

Presidente. Il Governo acconsente che sia presa in considerazione la proposta di legge d'iniziativa parlamentare degli onorevoli Vacchelli e Ferrari Luigi. Ora consulterò la Camera se intenda che questa proposta sia presa in considerazione.

(La Camera delibera di prenderla in considerazione).

Seguito della discussione sulla proposta di legge intorno al riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Indelli, relatore. Dopo il discorso dell'onorevole presidente del Consiglio, che ha posto ieri nettamente la questione, la vostra Giunta non ha bisogno di dilungarsi nelle sue spiegazioni.

L'onorevole presidente del Consiglio ha detto che egli aveva ereditato dal suo antecessore il disegno di legge che vi sta dinanzi, e apportatevi alcune modificazioni, dietro le indicazioni della Giunta stessa, lo aveva ripresentato come un *medio* dello sue idee, di fronte a sostenitori della tesi opposta, ma soggiungeva che questa sua moderazione gli aveva suscitato tutte quelle opposizioni, delle quali voi siete stati testimoni e ascoltatori per tre tornate.

Il presidente del Consiglio con la sua dichiarazione mi porge l'occasione di farne un'altra in nome della Giunta.

La Commissione come oggi è, come ha accettato il disegno di legge, si è anche essa tenuta su questo *medio*, conciliando le opinioni scambievoli

La Commissione infatti era divisa in maggioranza e minoranza all'epoca del Ministero Depretis. Ma venuta poscia la proposta dell'onorevole Crispi, noi tutti, che avevamo interesse di appoggiare il nuovo Gabinetto, ci siamo posti di accordo in alcune proposte, le quali conciliavano le opposte opinioni. Mi preme avvertirvi per altro che di questa conciliazione non ha fatto mai parte l'*intransigente* onorevole Salaris, di cui ieri voi avete sentito il discorso.

Ora, o signori, dopo le dichiarazioni che ha fatto l'onorevole presidente del Consiglio, le cose stanno così: o noi dobbiamo continuare nella discussione di questo disegno di legge, ed io come relatore esporrò brevemente le ragioni per le quali la Commissione lo ha accettato; o questo disegno di legge non sarà più ritenuto dal Ministero, ed è naturale che ognuno rientrerà nei propri e primitivi convincimenti. Io non farò che interrogare la Giunta per sapere se intenda di concorrere con la sua adesione alle nuove proposte, oppure ognuno preferisca riprendere la sua libertà di azione.

Ed io, o signori, ho interesse ad accentuare, mi si conceda la frase, questa posizione, perchè ho da dare una risposta personale alle gentili parole rivoltemi dall'onorevole Chiaves che mi duole di non vedere al suo posto. L'onorevole Chiaves diceva che tanto era inconciliabile la proposta dell'articolo terzo, che io, ad onta dei miei sforzi e di quello che egli ha chiamato generosamente mio ingegno, non aveva saputo trovarne il modo.

La risposta all'onorevole Chiaves è nelle dichiarazioni che io ho fatte; e m'interessava farle tanto maggiormente, in quanto io, o signori, appartengo a quella piccola schiera di 37, o 40 deputati, che nel 1878 votammo per l'ordine del giorno Morana.

Perciò io mi trovo al mio posto, e se, o signori io ho accettata una via di transazione, l'ho fatto per quello stesso scopo, per cui un uomo che è nella posizione tanto elevata e molto più difficile della mia, la proponeva, cioè l'onorevole Crispi.

Questo disegno di legge si è attaccato nella forma e più che in questa, nella sostanza. Mi sbrigo in poche parole della forma, affinchè l'onorevole Maldini non possa credere che io voglia dimenticarlo.

L'onorevole Maldini ha fatto un appunto diretto al relatore della Commissione, quasi io fossi stato un novatore, il Lutero delle relazioni. E perchè tutto questo? Perchè signori, niente meno ha trovato che lo stampatore non ha letto che io

aveva detto nella bozza di stampa, la parola *identico* per un articolo proposto dal Governo, e lo ha riportato anche negli articoli della Commissione.

Ma se io non merito perciò il vanto di novatore, stia tranquillo l'onorevole Maldini che non lo merita neppure lui.

Infatti, l'onorevole Maldini ha detto che noi abbiamo scritto la formola, è *istituito* invece di *sarà istituito*. Ma io, onorevole Maldini, ho sempre letto nelle leggi è *stabilita* la tal cosa, è *stabilita* la tal altra, non mai *sarà stabilita*, ecc.

Da ultimo l'onorevole Maldini ha fatto un rimprovero che assolutamente debbo respingere, perchè sono stati autorevoli colleghi della Commissione che mi hanno ricordato che i *Commissari regi* sono chiamati dall'articolo 59 dello Statuto *Commissari del Governo*, e quindi, non debbo essere io richiamato alla lettera dello Statuto, ma me lo permetta, proprio l'onorevole Maldini non ha avuto il tempo di percorrere la legge fondamentale del regno.

Se più spesso leggessimo lo Statuto, acquireremo anche più spesso una maggiore dirittura di apprezzamenti. (*Commenti*). Noi abbiamo detto *Commissario del Governo*, e l'onorevole Maldini che voleva correggerci, dovea prima leggere lo Statuto che ce lo ha insegnato.

Passo, o signori, alle obiezioni di sostanza.

Ci si è domandato qual'è l'opportunità di questa legge. Credete voi davvero, si disse, che gli agricoltori, gli operai, che il paese il quale ha bisogno di ben altre cose, spasimi per questa legge?

Signori, non farò che ripetere quelle parole che molto saggiamente disse l'onorevole Chiaves. Lasciamo giudice il Governo della opportunità di una legge politica di questa importanza!

L'onorevole Depretis presentò questa legge due volte. E quando l'onorevole Depretis scomparve, primo atto dell'onorevole Crispi, di un uomo il quale non è certo nell'ordine di idee in cui era l'onorevole Depretis, è stato di ripresentare la legge.

Ciò basta per giustificare la grande opportunità del disegno che discutiamo.

La sinistra venne al potere (l'ho detto nella mia relazione) con una cambiale che non ha pagato alla scadenza; ed è la legge sulla responsabilità ministeriale.

Invece noi abbiamo fatto un lavoro inverso, perchè non solo non abbiamo fatto la legge sulla responsabilità ministeriale, ma abbiamo fatto il parlamentarismo; vale a dire, abbiamo sostituito l'azione del Parlamento in quelle cose, nelle quali avrebbe dovuto esservi l'azione e la responsabilità

ministeriale; e da ciò è derivata l'atonìa nella vita politica parlamentare. Abbiamo fatto di più; abbiamo vincolato in modo l'azione del potere esecutivo col regolamentarismo dell'amministrazione, che essa non ha più alcuna libertà di movimento.

Ora, o signori, basterebbero tutte le querele che si son fatte al tempo del Ministero Depretis, per spiegare la proposta di una legge, la quale, bene o male, ha lo scopo di fortificare l'azione del governo di Gabinetto e dare ad esso quel vigore, che gli dia modo di poter governare con le istituzioni costituzionali e con un ben inteso sistema parlamentare.

Si è detto, o signori, che questa legge potrebbe diventare pericolosa; che potrebbe diventare una arma nelle mani di un ministro, il quale si sentisse tanto forte da spingere la sua azione a deterioramento delle istituzioni parlamentari.

Io, o signori, ho un convincimento opposto. Se al potere potesse esservi sempre l'onorevole Crispi, non vi sarebbe bisogno di questa legge. Basterebbe la sua vigoria. Ma appunto perchè egli non potrà sempre esservi, bisogna provvedere con una legge vigorosa per i Governi avvenire. E qui, o signori, vengo brevemente alla questione.

L'onorevole Crispi questa questione la pose ieri. L'aveva posta già l'onorevole Villa con molta chiarezza e con la nota sua eloquenza; la pose anche ieri l'onorevole Mancini. Bisogna distinguere l'azione dei due poteri: potere esecutivo da una parte, potere legislativo dall'altra. Il potere legislativo fa le leggi, ed esercita il sindacato sugli atti del potere esecutivo; ma esso non può prender parte a quel congegno di mezzi, per cui il potere esecutivo deve avere la responsabilità dei suoi atti. Se questo congegno di mezzi fosse del Parlamento, su quei banchi non avreste dei ministri, ma delle macchine automatiche, e quindi un Ministero si rassomiglierebbe all'altro; non vi sarebbe diversità di programmi.

Lo Statuto determina espressamente quali siano gli atti che il potere esecutivo non può compiere che mercè una legge. Nell'articolo 70 è detto: "I magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge." E nelle disposizioni generali, le quali toccano tutte le materie, è anche detto: "Le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolate dalla legge." Nell'articolo 75: "La leva militare è regolata dalla legge." Articolo 76: "È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge." Queste sono le disposizioni generali dello Statuto;

per le quali si determinano gli atti che non possono compiersi che per legge. Nè lo Statuto si è mai sognato di dire che i Dicasteri, cioè gli uffici dei ministri responsabili, debbano essere istituiti per legge.

Se ciò fosse stato detto nello Statuto non se ne sarebbe dubitato mai; nè uomini di una importanza, che accennò ieri l'onorevole Crispi, e che io potrei ricordare, avrebbero patrocinato costantemente la dottrina che noi sosteniamo.

E infatti per lunga tradizione di tutta la pleiade degli uomini politici di quel forte Piemonte, che ha portato in Italia la bandiera della libertà, è rimasto sempre inalterato questo grande principio, che il potere esecutivo è quello che crea, ordina, che sopprime i Dicasteri, a seconda dei bisogni dell'amministrazione.

Questa era l'opinione del conte di Cavour, del Sella, del Cordova e poi di altri sommi statisti italiani che han preso parte alle feconde agitazioni della grande epopea subalpina.

Questa era l'opinione del Ricasoli, del Minghetti; questa è stata sempre l'opinione di quegli uomini, i quali ci hanno coraggiosamente con la libertà condotto fino a Roma. (*Interruzioni*).

Sento dire: *di destra!* ma anche il Rattazzi manifestò la stessa opinione. E il Crispi che ha pensato sempre come pensa oggi, era forse di destra?

Qui non ha a che fare la destra o la sinistra; qui si tratta di uomini, innanzi al cui nome tutti coloro, i quali professano principî di libertà, debbono inchinarsi; perchè è con il loro esempio e coi loro insegnamenti, che noi siamo venuti, come ho già notato, fino a Roma. (*Bene!*).

Io dirò a quei nuovi deputati, che appartengono alla schiera de' giovani, di cui parlava ieri l'onorevole Crispi: noi ammiriamo i vostri studi, le vostre idee in materia di economia e di sociologia; ma lasciateci la nostra fede in quei vecchi statisti, che ci hanno ingranditi dal piccolo paese al piè delle Alpi, alla grande unità nazionale.

Quegli uomini, o signori, compirono i grandi e forti fatti coi loro principii, coi loro insegnamenti, con le loro idee; fatti, che voi avete omai imparato nella storia, giacchè non avete potuto avere il vanto di avervi cooperato. E passo oltre.

Ci si è detto: ma voi siete in contraddizione con voi stessi; perchè, mentre accettate questo grande principio, poi lo limitate, volendo la facoltà della soppressione e non quella della istituzione dei Dicasteri. Ma qui ho poco da aggiungere a quello che disse l'onorevole presidente del Consiglio.

La Commissione vede un uomo di tempra eccezionale e di forte carattere, che mentre ha detto di essere sempre conseguente alle sue idee, sacrifica sull'altare della concordia, come deve fare un patriota in certi momenti, il rigore delle sue dottrine. E noi Commissione dovevamo essere più realisti del Re? Noi Commissione secondo gli oppositori di questa legge, dovevamo dire: quantunque voi, potere esecutivo, rappresentato qui dal presidente del Consiglio, che si chiama Crispi, accettiate la transazione noi dobbiamo ribellarci a voi stessi, e rompere una lancia per una mera astrazione. Ma la Camera sa che vi è la legge del 1878. E la legge del 1878, finchè è legge, deve essere rispettata. Non vi è perciò a meravigliare se questa proposta di legge, che si discute, vi propone una modificazione parziale.

E in questo, o signori, non c'è contraddizione; anche perchè, come vi diceva l'onorevole Crispi, si tratta nell'articolo 1° di una semplice indicazione di Ministeri, e con l'articolo 3, non si è voluto dire altro se non che questo: quando una parte di questi Ministeri, uno o due, non sarà più necessaria, non si ricorrerà alla Camera; ma in omaggio alla legge del 1878, si affiderà al Governo stesso di fare i mutamenti che crederà. E si porta così, giova ripeterlo, una deroga a quella legge.

Cosicchè tutti si trovano bene innanzi a questo disegno di legge; si conciliano tutte le opinioni. Il disegno di legge non è quello che sarebbe stato nei convincimenti nostri e del Governo, e dirò, personalmente, anche nei miei.

Non è vero che chi può creare può anche distruggere, e viceversa. Oh sta a vedere, che un padre possa ammazzare i propri figli! Vi sono degli apoftegmi che se riescono veri in certi rapporti giuridici, sono falsi sempre in materia costituzionale.

Si è parlato della Presidenza del Consiglio. L'onorevole Chiaves si impensieriva che questa Presidenza potesse prendere una estensione invadente; l'onorevole Villa, per contro, si lamentava perchè quell'ufficio non fosse stato elevato proprio a Ministero; e l'onorevole Mancini, con la feracità del suo ingegno, è arrivato perfino a mettere in dubbio se in base al disegno di legge, il presidente del Consiglio sia un ministro.

All'onorevole Chiaves ha risposto il presidente del Consiglio; all'onorevole Villa dirò che questa fu la grande questione in seno alla Giunta all'epoca del Ministero passato. La Commissione, allora, si divise in maggioranza e minoranza. Ricordiamolo sempre, si trattava di una legge politica e la legge politica non può prescindere nella

sua discussione dalla fiducia o sfiducia che si nutra nel Gabinetto, da cui è proposta.

Ciascuno che vota, non vota sempre per convincimenti scientifici o tecnici, ma secondo la fiducia che ha, o no, nel Governo proponente. Si divise dunque la Commissione, in maggioranza ed in minoranza. Questo era lo stato delle cose per la nostra Giunta, quando si giunse al presente Gabinetto. Ed allora, che cosa fece l'onorevole Crispi? In omaggio alla maggioranza della Giunta che avea proposto la soppressione del Ministero della Presidenza, propose che si dicesse *Ufficio*. Ma la cosa rimane com'è oggi.

Oggi, infatti, abbiamo una Presidenza del Consiglio; e abbiamo avuto presidenti del Consiglio senza portafoglio. Ma a nessuno, mai, è venuto in mente di negare che il presidente del Consiglio sia un ministro. L'onorevole Mancini, ripeto, con quella elasticità d'ingegno, che tutti gli riconosciamo, può dire quel che vuole; ma, quando poi si legge l'articolo 2, il quale dice che, con decreti reali, saranno determinate le attribuzioni tanto del presidente del Consiglio, quanto degli altri ministri, io non saprei chi possa mettere in dubbio che il presidente del Consiglio sia un ministro e il primo de' ministri.

Come vedete, o signori, avendo io fatto proposito di sorvolare sopra una discussione per cui può dirsi *sat prata bibere*, non posso passare in rassegna, uno per uno, tutti gli oratori. Siccome molte difficoltà, molte obiezioni sono state riputate, io ho cercato di raggrupparle.

Quanto al Ministero delle poste, l'onorevole Crispi lo disse. Che cosa volete voi parlare delle attribuzioni di questo Ministero, quando vi proponiamo, con l'articolo 2, di restituire al Governo la facoltà di dare a questo nuovo Dicastero tutte quelle attribuzioni che crederà opportuno di dargli? La grande difficoltà è che per tal guisa non si impedisca di creare un Ministero di più e si riconosca la necessità di slargare la base parlamentare.

L'onorevole Faldella si opponeva, mi pare, a quella proposta, e diceva che i Ministeri sono organismi che producono dei danni; per cui, a sentir lui, si dovrebbero distruggere tutti. Mi pare che il suo voto dovrebbe essere assicurato alla facoltà di sopprimere de' Ministeri giusta l'articolo 3.

Io osservo che il Ministero delle poste e dei telegrafi è posto innanzi come si farebbe della creazione di qualunque altro Ministero, in base al principio della divisione del lavoro, come disse ieri il presidente del Consiglio.

Noi abbiamo bisogno di un numero maggiore di ministri, perchè il lavoro è soverchio; abbiamo bisogno, egli diceva, di altri che ci aiutino con la loro intelligenza; e creiamo quindi il Ministero delle poste e dei telegrafi.

Altri propose la creazione del Ministero delle belle arti. Io sono stato nella mia gioventù un mezzo artista, e dichiaro che avrei proprio paura di affidare quest'incarico alla burocrazia.

Una voce. Sì, siamo d'accordo.

Indelli, relatore. E se siamo d'accordo, passo innanzi.

Torno ad affermare: se il Governo deve essere davvero responsabile secondo le norme costituzionali, voi dovete abbandonargli la facoltà di ordinare tutti i mezzi statutari e costituzionali per compiere le sue funzioni.

Quanto poi ai sottosegretari di Stato, mi pare che siamo tutti d'accordo. Si è detto che si tratta d'un cambiamento di nome; ma non è solo questo un cambiamento di nome, è anche un cambiamento di sostanza.

Oggi si verrebbe a dare un'importanza che sciaguratamente l'uso ha tolto a questi uomini politici, che noi ci vediamo strappare dalla grande vita parlamentare; e mentre crediamo che vadano a raggiungere una posizione più elevata, vediamo nel fatto poi la loro parola, la loro cooperazione svanire.

Sono questi, o signori, i convincimenti da cui è partita la Giunta di questa legge. Essa ha ritenuto che vi ha bisogno, almeno allo stato attuale delle cose, che si deroghi alla legge del 1878, a cui il Governo, procedendo con moderazione, non ha proposto di derogare interamente; e noi lo abbiamo seguito.

Il Governo ha proposto di creare un nuovo Ministero, e noi abbiamo accettato questa sua proposta, perchè non possiamo negargli i mezzi di governo di cui crede di aver bisogno. Per quel che riguarda la Presidenza del Consiglio, lo ripeto ancora, non v'è nulla di mutato. E per i sottosegretari di Stato si è visto che siamo perfettamente d'accordo.

Tutte le obiezioni adunque si riducono piuttosto, mi si permetta di dirlo, ad una questione dottrina. Vi sono di quelli i quali sostengono che noi dobbiamo dar tutto al Governo: cioè dobbiamo interamente abrogare la legge del 1878, e per conseguenza non ammettono che nell'articolo 3 vi sia semplicemente la facoltà di sopprimere, per essere questa una contraddizione. Vi sono di coloro che non ammettono nè la facoltà di sopprimere nè quella di creare. Vi è stato poi (e lo nomino

particolarmente) l'onorevole Maggiorino Ferraris che ha portato la discussione sopra un terreno su cui non l'avevano portata gli altri: la stessa questione ha toccato poi alquanto anche l'onorevole Mancini. Ed io (parlo proprio francamente) sono rimasto meravigliato delle sue osservazioni.

L'onorevole Torraca aveva parlato della contraddizione dell'articolo 3, opponendosi alla facoltà concessa nella sua prima parte. Ma l'onorevole Maggiorino Ferraris ha assalito anche la seconda parte, negando la facoltà al Governo di modificare le direzioni generali e gli organici. Intendiamoci su tal proposito. Ho letto un emendamento dell'onorevole Sonnino, nella sostanza del quale sono d'accordo con lui. La Commissione è perfettamente in quell'ordine d'idee. Se credete che si debba diversamente formulare l'articolo, questo si potrà emendare.

Ma siccome si tratta di una legge la quale non andrà innanzi ai tribunali, dovendola eseguire il potere esecutivo sotto il sindacato del Parlamento, siamo noi stessi che dobbiamo interpretarla. E questo concetto io l'ho spiegato largamente nella mia relazione, cioè che quando si parla di direzioni generali, s'intende delle direzioni interne delle amministrazioni centrali, e non di quelle che costituiscono un ordinamento speciale dello Stato, creato per legge. Vi è un abisso tra una cosa e l'altra.

Per esempio, il Fondo pel culto è istituito per legge; ora come volete che il ministro di giustizia possa abolirlo senza una legge? Così la Cassa dei depositi e prestiti e l'amministrazione del Debito pubblico; ma codeste sono istituzioni autonome, dipendenti è vero da un Ministero, ma sono personalità giuridiche per sè stesse. E quando io ho una questione col Debito pubblico, non chiamo in giudizio il ministro delle finanze, ma il direttore generale di quell'amministrazione.

Dunque se è di queste istituzioni create per legge, che hanno inteso parlare l'onorevole Ferraris e l'onorevole Sonnino, noi siamo perfettamente d'accordo. Ma se poi hanno inteso parlare di quegli organici interni dei vari Ministeri, che danno la vita all'amministrazione centrale, oibò! questa sarebbe l'esagerazione dell'opposizione al disegno di legge.

Io ritengo che noi abbiamo fatto troppa questione d'impiegati in questa Camera da vari anni; e dobbiamo quindi raccomandare al Governo di guardarvi ben dentro, perchè cotesta questione degli impiegati sia trattata in quel modo che meglio risponda al pubblico servizio.

Ma, signori, quando non si tratta propriamente

di un servizio speciale, di un ordinamento speciale ordinato per legge, voi non dovete mettere il piede innanzi all'azione del potere esecutivo: altrimenti noi non potremo più andare innanzi.

Ed ecco perchè la famosa legge sullo stato degli impiegati non è mai stata discussa. In fondo è un disegno di legge che tende a modificare gli attributi del potere esecutivo. E il Parlamento ha finora resistito.

Finalmente, o signori, si è lamentato che in questo disegno di legge sia stato soppresso il Consiglio del tesoro. Io ricorderò ancora che la Commissione era divisa, al tempo del Ministero Depretis, in maggioranza e minoranza. E l'istituzione del Consiglio del tesoro fu respinta a parità di voti dai vostri commissari. Si era fatta una relazione *pro* e *contro*, perchè intorno a questo argomento, vi erano e vi sono tre opinioni.

Vi è chi accoglie in massima, e chi respinge in massima l'istituzione del Consiglio del tesoro; e vi è chi, pur accogliendola in massima, differenzia nelle modalità. L'onorevole Sella voleva il Consiglio del tesoro composto di uomini politici; l'onorevole Scialoja invece lo voleva composto di funzionari. È stata sempre questa la grande controversia.

Ora, quando l'onorevole Crispi ripresentò, su per giù secondo le opinioni della maggioranza della Commissione, l'attuale disegno di legge, disse che intorno al Consiglio del tesoro non era possibile pronunziarsi ancora; e siccome si propone di studiare la riforma di altri organismi, come la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, si riserbava di studiare meglio anche questa questione quando il suo esame sarà maturo.

Noi commissari eravamo in discordia, e il ministro proponeva quella sola parte del disegno di legge, sulla quale si poteva stabilire un accordo. Egli stesso diceva che aveva bisogno di studiare; ed ecco perchè noi non abbiamo insistito nella proposta della istituzione del Consiglio del tesoro. Pel Consiglio del tesoro, adunque, questa non è che una sospensiva.

Queste osservazioni io sentiva il debito di fare come relatore della Commissione. Dopo due giorni di paziente ascoltazione di tutti gli oratori che hanno parlato, io aveva l'obbligo verso i miei colleghi di dire quali erano stati gl'intendimenti della Giunta.

Il discorso di ieri del presidente del Consiglio, annunciava evidentemente che vi possa essere un mutamento. Vedremo in qual senso questo mutamento sarà proposto. Esso potrà ancora trovarci concordi, lo spero; tanto più perchè non ho man-

cato di consultare in precedenza l'opinione di tutti i miei colleghi. Essi sono persuasi, come sono io, della opportunità della dottrina dell'onorevole Crispi intorno alla divisione de' poteri, come fu ieri espressa dalla parola incisiva del Governo. E tutto ciò che tendesse a marcare sempre più questa divisione, a farci meglio uscir dall'equivoco, ed a far raggruppare delle opinioni politiche disparate su questioni politiche, almeno per parte mia, credo che dovrà essere da noi accettato. Sono sicuro, ripeto, di interpretare anche la opinione dei miei colleghi.

Conchiudo col dire che, in aspettazione di queste proposte, se ve ne saranno, noi abbiamo creduto di compiere un'opera patriottica, coadiuvando ne' suoi primi passi un Ministero così generalmente applaudito e tanto entusiasticamente da tutti appoggiato.

Presidente. La Camera sa che nella seduta di ieri l'onorevole Bonghi presentò un articolo unico di legge, contrapponendolo all'articolo primo del disegno ministeriale, in questo senso: che ove lo articolo dell'onorevole Bonghi venisse approvato dalla Camera, cadrebbero naturalmente tutti gli articoli del disegno di legge. Ora il Governo contrappone agli articoli della Commissione modificanti il primitivo disegno di legge questi due nuovi articoli:

“ Art. 1. Il numero e le attribuzioni dei Ministeri saranno determinati con decreti reali. ”

“ Art. 2. Ciascun ministro avrà un sottosegretario di Stato, il quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero nel ramo del Parlamento a cui appartiene, o quale commissario regio in quello di cui non fa parte.

“ Le attribuzioni dei sottosegretari di Stato nella amministrazione del rispettivo dicastero saranno determinate con decreto reale, udito il Consiglio dei ministri. ”

La Commissione accetta?

Indelli, relatore. La Commissione accetta.

Presidente. L'onorevole Arbib ha facoltà di parlare.

Arbib. Vi rinuncio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berti.

Berti. Dirò pochissime parole a chiarimento dell'ordine del giorno da me presentato; quantunque non avrei bisogno di parlare, perchè l'onorevole relatore ha già detto anticipatamente che la Commissione accetta la nuova redazione del disegno di legge.

Ieri il presidente del Consiglio espose i principii, in conformità dei quali il potere esecutivo ha facoltà di ordinare i servizi dell'amministrazione dello Stato. Se ci facciamo ad analizzare i principii esposti, si vede con tutta chiarezza che tanto gli articoli 2° e 3° della Commissione, come gli articoli che ora vengono proposti dal Ministero, sono sostanzialmente d'accordo.

Gli articoli 2° e 3° del disegno della Commissione davano facoltà al potere esecutivo di introdurre nell'amministrazione centrale quelle modificazioni che egli avrebbe creduto più opportune. Il Governo avea dato il suo consentimento.

Ma nella Camera essendosi agitate varie questioni, le quali potevano rendere meno chiaro, o meno efficace il senso degli articoli sovra citati del disegno di legge della Commissione, conveniva meglio determinarli, ed anche ridurli in un'articolo solo. E ciò venne fatto dal Ministero d'accordo con la Commissione.

Non parlo del primo articolo del primitivo disegno della Commissione, imperocchè questo era come sottinteso; era una numerazione tassativa di Ministeri, la quale nulla aggiungeva nè toglieva; quindi le modificazioni introdotte ora dal Ministero rispondono pienamente al disegno che la Commissione avea presentato alla Camera. Fu poi mantenuto e messo come articolo 2° l'articolo quarto della Commissione, relativo ai sottosegretari di Stato.

Ho udito qui farsi una quantità di questioni sul potere più o meno largo che poteva avere il Governo nella modificazione degli organici e delle amministrazioni.

Il fatto è che dal principio del 1848, in cui lo Statuto fu promulgato in Italia, la nostra amministrazione fu sempre modificata per decreti. Dirò ancora che anche la soppressione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, contro la quale io votai, non poteva esprimere una questione di principio. Il voto si diede sull'opportunità del Ministero e sui molti servizi che vi erano compresi. Io votai contro l'opportunità di togliere i servizi, ed anche quelli relativi agli Istituti tecnici, senza intendere con questo di vincolare in maniera alcuna quel voto. (*Conversazioni*).

Nel 1866 mi trovava nel Ministero, appunto, che ebbe i pieni poteri dal Parlamento. Ebbene; le modificazioni allora si fecero con decreti, riservando l'autorità del Parlamento.

Ma chi non vede che l'autorità del Parlamento è continuamente riserbata? Anche nei due arti-

coli, che votiamo ora, possiamo dire che l'autorità del Parlamento è riserbata.

Quindi io, d'accordo col relatore e con tutta la Commissione, accetto gli articoli presentati, e propongo l'ordine del giorno mandato al banco della Presidenza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari Luigi.

Ferrari Luigi. (*Segni di attenzione*). Io non voglio aggiungere un discorso ai molti dotti ed eloquenti che udimmo ieri in quest'Aula.

Mi consenta però la Camera poche e semplici dichiarazioni delle quali sento il dovere, dopo il discorso pronunciato ieri dall'onorevole presidente del Consiglio.

L'onorevole presidente del Consiglio sorgendo ieri nella discussione generale così esordiva: Qui si tratta di una vera e propria legge politica. Egli dunque allargava il campo della discussione, e dava a noi il diritto e il dovere di chiedere, se ci troviamo davanti ad una profonda alterazione del nostro diritto pubblico interno.

L'onorevole presidente del Consiglio diceva, che qui si tratta di un dibattito fra due scuole e fra due regimi; la scuola cioè che ammette Assemblee che governano, e l'altra che le nega. Io non saprei accettare questa sua definizione, nel senso che il nostro regime sia di quelli, nei quali sono Assemblee che legiferano soltanto e non governano. E la funzione legislativa egli definiva dicendo: che alle Assemblee legislative altro compito non resta, sennonchè la definizione dei diritti e doveri dei cittadini.

Ebbene, io non posso sottoscrivere a questa opinione. Io credo che nel nostro regime il Re regna; il potere esecutivo amministra; il Parlamento prende parte al Governo.

L'onorevole presidente del Consiglio, invocando esempi, chiamava anarchici quei Parlamenti, che assumono funzioni di Governo, ed evocava la memoria della Convenzione francese.

Ebbene, fra il regime convenzionale e quello delineato ieri dall'onorevole presidente del Consiglio, v'ha di mezzo il regime parlamentare, quale si svolse in Inghilterra, quale si è svolto presso di noi.

L'organizzazione dei Ministeri è creazione del Governo, non è funzione amministrativa.

Anche io vagheggio il Governo forte, ma forte per l'adesione morale che gli viene dall'opinione pubblica e dal Parlamento, di tal forza, la quale gli consenta di reprimere l'invasione del parlamentarismo nel campo della pubblica amministrazione.

E, non pago di ciò, l'onorevole presidente del Consiglio, a conforto della sua dottrina, invocava lo Statuto del 1848.

All'infuori della perfettibilità meccanica dello Statuto, della quale l'onorevole Crispi è antico sostenitore, io invoco la perfettibilità dinamica dello Statuto stesso. È noto che, all'infuori di qualunque azione dei tre poteri dello Stato, lo Statuto è venuto via via svolgendosi, e adattandosi alle esigenze del paese, ai bisogni della nostra società.

Ora le istituzioni di un popolo non sono quelle, che sono scritte nei libri, o nei Codici, sono il prodotto della vita politica e sociale del popolo stesso. La vita del popolo le tramanda alla storia.

Qualora la dottrina dell'onorevole presidente del Consiglio trovasse fondamento nel fatto, avrebbero non una, ma mille ragioni, i fautori della Costituente.

Io vorrei possedere una autorità, che riconosco di non avere, per dire all'onorevole presidente del Consiglio, in nome di un ideale che forse sorride alla sua mente di uomo di Stato: guardatevi dal turbare ciò che spontaneamente nel paese si è fatto; guardatevi, in occasione di una legge organica, dall'alterare rapporti naturali che sono venuti via via formandosi. E se l'ideale che a voi sorride è quello di Stati costituzionali e non parlamentari, ricordate che lo Stato germanico fu creato dall'Impero, lo Stato italiano fu fondato da quelle tavole che stanno dietro la sedia del presidente e che significano per noi, il principio della sovranità nazionale. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Presidente. Sono dunque stati presentati due ordini del giorno. Uno è il seguente:

“ La Camera invita il Governo a studiare un progetto di riforma per i servizi riguardanti le belle arti, riunendoli per lo meno sotto la direzione di un solo Ministero.

“ E. Ferrari, Odescalchi, Carmine, Pais, A. Marin, Torrigiani, L. Ferrari, Trinchera, Chimirri, Baroni, Lucca, Sprovieri, Amadei, Del Balzo, Mellusi, Lorenzini, Petroni, Compans, Pianciani, Gamba, Balestra, Brunialti, Villanova, Seismit-Doda, Delvecchio, Savini, Armirotti, San Donato, M. Garibaldi, Finocchiaro-Aprile, Fortis. „

L'altro ordine del giorno è dell'onorevole Berti che lo ha presentato a nome della Commissione.

“ La Camera, udite le dichiarazioni del presidente del Consiglio, passa alla discussione del disegno di legge. „

Intende la Commissione che con quest'ordine del giorno sia eliminato quello dell'onorevole Ferrari Ettore?

Indelli, relatore. No; è una questione speciale che riguarda piuttosto il Governo che la Commissione.

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, la pregherei di esprimere il suo avviso sull'ordine del giorno dell'onorevole Ferrari Ettore ed altri deputati.

Crispi, presidente del Consiglio. Quando la Camera avrà accettato il disegno di legge da noi ora formulato, il Governo studierà anche la materia delle belle arti non meno delle altre materie che cadono nelle attribuzioni dei vari dicasteri. E quando si persuadesse che anche per le belle arti debba istituirsi un Ministero speciale, penserà a costituirlo, e se troverà necessario che la materia sia altrimenti ordinata, si assicuri l'onorevole Ferrari ed i compagni suoi che il Governo saprà fare l'obbligo suo.

In questo momento io non posso fare altra promessa, se non quella di studiare e di meditare.

Presidente. Onorevole Ferrari Ettore, mantiene, o ritira, il suo ordine del giorno?

Ferrari Ettore. Udite le dichiarazioni del Governo, per ciò che concerne il nuovo assetto dei servizi delle belle arti, d'accordo con gli altri colleghi che hanno sottoscritto l'ordine del giorno, lo ritiro, prendendo atto delle buone intenzioni che il Governo ha dimostrato, e fiducioso che saranno tradotte in atto.

Per quanto poi concerne la legge, ognuno di noi voterà secondo le proprie convinzioni.

Presidente. Dunque rimane soltanto l'ordine del giorno dell'onorevole Berti, che rileggo:

“ La Camera, udite le dichiarazioni del presidente del Consiglio, passa alla discussione degli articoli di legge. „

Voci. Di quale legge?

Presidente. Del disegno di legge.

Voci. Ma quale?

Presidente. Quello in discussione.

Compans. Sono due!

Presidente. La proposta dell'onorevole Berti è che si passi alla discussione degli articoli.

Voci. Ma quali?

Presidente. Lo sapranno quando avranno deliberato di passare agli articoli.

Berti. Chiedo di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, presidente del Consiglio. La Camera ha inteso che la Commissione accetta la nuova formula del disegno di legge.

In conseguenza, gli articoli che si dovranno discutere, sono quelli ultimamente presentati.

Voci. Adesso va bene!

Crispi, presidente del Consiglio. S'intende quindi che l'ordine del giorno dell'onorevole Berti ad essi si riferisce; e non è necessario che io dica che accetto l'ordine del giorno dell'onorevole Berti.

Presidente. Quando la Camera delibera di passare alla discussione degli articoli, non pregiudica alcuna questione; tocca poi ad essa il decidere quali siano gli articoli che devono essere posti in discussione.

Rileggo quindi l'ordine del giorno dell'onorevole Berti.

“ La Camera, udite le dichiarazioni del presidente del Consiglio, passa alla discussione degli articoli. ”

Lo metto a partito. .

(È approvato).

Come la Camera sa, al primitivo disegno del Ministero, che era stato dalla Commissione modificato, fu sostituita dal Ministero una formula diversa, ed è la seguente:

“ Art. 1. Il numero e le attribuzioni dei Ministeri saranno determinati con decreti reali. ”

“ Art. 2. Ciascun ministro avrà un sottosegretario di Stato, il quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero nel ramo del Parlamento a cui appartiene, o quale commissario regio in quello di cui non fa parte.

“ Le attribuzioni dei sottosegretari di Stato nella amministrazione del rispettivo dicastero saranno determinate con decreto reale, udito il Consiglio dei ministri. ”

Sonnino. Chiedo di parlare.

Presidente. Dichiaro aperta la discussione sul primo articolo. Ad esso si contrappone l'articolo unico proposto dall'onorevole Bonghi, ove lo mantenga come emendamento dell'articolo stesso.

Onorevole Bonghi, mantiene o ritira il suo articolo?

Bonghi. Mi consenta la Camera di dire alcune poche cose...

Molte voci: Forte! Forte!

Bonghi. La presentazione di questo primo articolo per parte del Ministero, mi conferma nel convincimento che ho fatto bene ieri a trarre la Camera dall'articolo terzo in cui si dibatteva, senza poterne uscire. E poichè con la mia proposta io non aveva fatto altro se non che riprodurre il concetto espresso dall'onorevole presidente del Consiglio, nel suo discorso, quasi con le stesse parole che a lui erano uscite di bocca, non ho alcuna ragione di mantenere ora la proposta stessa contro quella che ha presentato il Ministero.

Il significato di esse è identico.

Mi fo lecito però sottoporre all'onorevole presidente del Consiglio due sole osservazioni.

Io non credo che sia ben detto “ il numero e le attribuzioni dei Ministeri saranno determinati con decreti reali. ”

S'intende che saranno determinati una volta sola, o più? È un'attribuzione permanente che si riconosce nel potere esecutivo? (*Oh! Oh! — Rumori.*)

Io non credevo, o signori, che a voi paresse la compilazione delle leggi cosa di poco momento. E credo che, per ben far conoscere che si tratta di una attribuzione che si riconosce al potere esecutivo, si debba dire non *saranno*, ma *sono*.

L'altra osservazione è questa: voi avete una disposizione legislativa, la quale dice appunto il contrario di ciò che si direbbe in questo primo articolo di legge. Ora, secondo me, bisogna derogare a quella disposizione, sia in questo articolo, sia con un articolo a parte.

Io vorrei ora domandare uno schiarimento.

In alcune leggi è stabilito l'organismo amministrativo che deve eseguirle; or bene, crede il Governo che coll'articolo 1° di questa legge gli sia data facoltà di regolare questi organismi amministrativi diversamente da quello che sia nelle leggi votate dal Parlamento, od intende, come parrebbe, restringere la facoltà che gli è riconosciuta dal potere legislativo solo alla materia del numero e delle attribuzioni dei Ministeri?

È questo uno schiarimento che chiedo acciò sia chiaro ciò che determiniamo di accordare al Ministero.

Se aveste aggiunta all'articolo primo la clausola abrogativa dell'art. 3 della legge 15 giugno 1878, che era nella mia proposta, il dubbio che io ho manifestato non sussisterebbe perchè, non avendo aggiunto nessun'altra abrogazione di altro articolo di legge, quello solo espressamente indicato rimarrebbe abrogato. Mentre se quella clausola non l'aggiungete resterà dubbia la questione che io ho po-

sta e potrebbe altresì essere pericolosa l'interpretazione che il potere esecutivo potrebbe dare a quest'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino. Faccio osservare alla Camera che io avevo presentato due emendamenti: uno all'articolo 2º, l'altro all'articolo 3º del primo progetto ministeriale.

Ora il primo articolo del nuovo progetto che adesso è in discussione riunisce quello che statuiva l'articolo 2º del primo progetto con la prima parte dell'articolo 3º, lasciando cadere la seconda parte di tale articolo relativo agli organici e alle direzioni generali. Quindi i miei emendamenti si rinnovano per questo articolo 1º.

Presidente. Si rinnova il suo 2º emendamento: "quando non siano regolati da leggi speciali." È quello che voleva fare avvertire io.

Sonnino. Precisamente. E quindi anche le parole "il numero," verrebbero a cadere dalla prima parte dell'articolo 1º.

Presidente. Dunque rimarrebbero i suoi emendamenti all'articolo 2º e 3º.

Sonnino. Rimangono specialmente per quanto riguarda le attribuzioni dei Ministeri: questione che come già dissi l'altro giorno, si collega strettamente anche con quella del numero. Perchè se voi togliete tutte le attribuzioni ad un Ministero, il Ministero stesso viene ad essere sostanzialmente abolito.

Onde le due questioni non si possono assolutamente distinguere. Quanto alle attribuzioni dei Ministeri io vorrei chiedere se anche per questi si ammette ciò che si è ammesso dalla Commissione esplicitamente ed implicitamente dal Ministero riguardo alla seconda parte dell'articolo 3º, laddove si dichiarava che i decreti reali non avrebbero potuto modificare quei servizi che fossero stati istituiti o ordinati da leggi speciali.

Domando dunque se anche là dove leggi speciali hanno già statuito e statuiranno sulle particolari attribuzioni di questo o di quel Ministero queste non potranno più alterarsi per decreto reale? Se ciò è nel pensiero del Governo.... (*Interruzioni*) cadrebbe la maggior parte delle mie obiezioni. Ammetto il concetto espresso dal presidente del Consiglio, che sia un errore voler regolare con una legge tutto quanto l'ordinamento dell'amministrazione, perchè ad esso si deve lasciare una certa elasticità, adattandolo via via ai bisogni del tempo; onde sono disposto ad approvare l'abolizione dell'articolo 3º della legge del 1878. Ma ciò non implica affatto che in quei punti, in quelle

parti dove il Parlamento ha creduto o crederà utile o necessario di specificare le attribuzioni dell'uno o dell'altro Ministero o di precisare l'ordinamento di particolari servizi, intervenendo con leggi speciali nell'organamento dell'amministrazione, tutto ciò debba poi potersi revocare per semplice arbitrio del potere esecutivo.

Osservo che lo stesso onorevole Depretis, autore dei regi decreti del 26 dicembre 1877 che abolivano il Ministero d'agricoltura e commercio e che diedero luogo alla solenne e bella discussione che ebbe qui luogo nel giugno 1878, l'onorevole Depretis dichiarava appunto che là dove la legge avesse attribuito a qualche Ministero poteri giurisdizionali, il decreto reale a suo avviso, non avrebbe potuto più nulla mutare; e citava ad esempio la legge che attribuisce al Ministero della guerra certe attribuzioni speciali, riguardo alle decisioni dei Consigli di leva.

Se, come credo, l'organamento dello Stato è implicato nella questione del numero e delle attribuzioni dei Ministeri, a me pare invero strano che si voglia disinteressarne affatto il Parlamento; e quando dico il Parlamento intendo tutti e tre i poteri che lo costituiscono, e Re e Camera e Senato.

Io non voglio ripetere le cose già dette l'altro giorno, ma osservo che facendo dipendere tutto l'ordinamento dell'amministrazione dalla sola ed esclusiva volontà del potere esecutivo, che si sostanzia specialmente nel Gabinetto, si fa dipendere indirettamente la stessa ossatura, direi quasi, dello Stato dalla sola volontà della maggioranza della Camera; mentre là dove voi la subordinate alla legge, la fate dipendere dalla volontà concorde dei tre poteri dello Stato. Imperocchè la vita di un Ministero, dipende appunto dai colpi di maggioranza della Camera. In questo senso io non posso essere d'accordo coll'onorevole Bonghi, il quale trova, che l'estendere in questa parte le facoltà del Gabinetto, esautorando il Parlamento, sia cosa conservativa.

Se il Ministero trova in una o in un'altra distribuzione di servizi che l'amministrazione va male, chieda a noi i mezzi per correggerla, e noi glieli daremo; e con ciò nulla si toglie alla sua responsabilità, perchè ogni Ministero è responsabile degli ordinamenti che ci propone, o di quelli che accetta come buoni.

Col mio emendamento resta stabilito che il decreto reale potrà regolare tutta quella parte nella quale non è intervenuta la legge, cioè dove il Parlamento non ha proclamato l'importanza della specificazione e della stabilità dei singoli

servizi e distinta la responsabilità dei ministri che vi debbono presiedere, e ciò sia nell'interesse dell'amministrazione stessa, sia per assicurare la sincerità e l'efficacia dello stesso sindacato parlamentare.

Io temo che questa legge, così com'è proposta, venga ad introdurre nella nostra amministrazione, nei nostri Ministeri quella condizione d'instabilità e d'incertezza, che vediamo in un paese vicino, in Francia.

Crispi, presidente del Consiglio. Ma se è così in Inghilterra e nel Belgio!

Sonnino. Ad ogni crisi in Francia vediamo i Ministeri ripartirsi diversamente e passarsi i servizi dall'uno all'altro. Ora, o signori, il sentimento pubblico, la coscienza politica e costituzionale del paese non conosce tanto sottili distinzioni, e l'instabilità dell'amministrazione nei suoi vari rami, l'instabilità degli istituti e degli ordinamenti fondamentali dello Stato, ha un contraccolpo pur troppo sulla stabilità delle istituzioni stesse.

Presidente. Come la Camera avrà avvertito, secondo l'articolo 1, ora proposto dal Ministero e accettato dalla Commissione, non hanno più ragione di essere gli emendamenti degli onorevoli Maldini, Baccarini, Torraca e Salaris. (*Segni di assentimento*).

Rimane soltanto l'emendamento dell'onorevole Sonnino, che consiste nell'aggiungere dopo le parole:

“ Il numero e le attribuzioni dei Ministeri saranno determinati con decreti reali „ le altre: “ quando non siano regolate da leggi speciali. „

L'onorevole Bonghi poi propone quest'emendamento:

“ In luogo di dire: “ il numero e le attribuzioni dei Ministeri saranno determinati „ ecc., si dica: “ sono determinati. „

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. Accetto l'emendamento ora annunciato dell'onorevole Bonghi, perchè esso non muta la essenza delle disposizioni.

Se non che l'onorevole Bonghi crede necessario che nella legge si esprima l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1878.

L'onorevole Bonghi sa meglio di me che le leggi si abrogano in due maniere, o per un'espressa disposizione di legge o tacitamente, quando la medesima materia è trattata in una legge posteriore.

Ora l'articolo del Ministero contiene implicita-

mente l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1878; è inutile adunque che se ne parli; questa legge non è fatta per un Ministero o per un altro, è una legge permanente dello Stato, quindi è superfluo parlare di limiti che ad essa possano darsi.

Bonghi. Domando di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. Veniamo ora all'onorevole Sonnino.

Ammiro la sua insistenza, ma non la lodo.

Comprenderei il suo linguaggio nella bocca dell'onorevole Luigi Ferrari, dell'onorevole Villanova o dell'onorevole Marin; essi hanno altri ideali, ma trattandosi di un liberale conservatore come l'onorevole Sonnino, io mi aspettava che egli si sarebbe associato al Ministero.

Sonnino. Domando di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. L'ordinamento dei Ministeri attualmente dipende da un decreto reale del 21 dicembre 1850, decreto fatto sotto l'amministrazione di Massimo d'Azeglio, che stabiliva i Ministeri ed assegnava a ciascuno le attribuzioni che credeva opportune; leggi speciali non ce ne furono mai, ed anche le leggi del 1860 e 1878 non sanzionavano la ricostituzione del Ministero d'agricoltura e commercio, ma aprivano unicamente il credito necessario per la stessa ricostituzione.

Infatti il senatore Corsi, nel 1860 era già stato nominato ministro di agricoltura e commercio prima che il Parlamento avesse votato la legge per l'approvazione del credito; anzi fu egli stesso che sostenne la legge davanti al Senato.

Lo stesso dicasi per la legge del 30 giugno 1878.

Leggi speciali che riordinino i Ministeri e ne stabiliscano le attribuzioni, non ne esistono; e se pure ce ne fossero, me lo consenta l'onorevole Sonnino, io non accetterei la sua proposta.

Noi vogliamo che la Camera non leghi le mani al Ministero. E quando parlo di Ministero, non intendo parlare di noi. I Ministeri sono fuggitivi, sono temporanei nei Governi parlamentari; vivono e muoiono secondo la volontà del Parlamento. Ma intendo parlare del Ministero come ente giuridico. Potrebbe quindi succedere che più tardi anche l'onorevole Sonnino si trovasse a questo posto, e glielo auguro, ed allora queste facoltà sarebbero esercitate anche da lui.

Ieri spiegai chiaramente alla Camera le mie teorie; e dissi che esse erano praticate, non solo dalla Francia, contro la quale l'onorevole Sonnino ha oggi scagliato i suoi dardi, ma anche dall'Inghilterra e dal Belgio. L'Inghilterra ed il

Belgio sono paesi eminentemente parlamentari, e possiamo citarli ed anche imitarli.

Or bene, e nel Belgio e nell'Inghilterra il potere esecutivo ha il diritto d'istituire quei Ministeri i quali creda necessari ed assegnare ai medesimi le attribuzioni che ritenga più proprie. Le Costituzioni contro le quali ieri io parlai, sono purtroppo della Francia e della Spagna. La determinazione del numero dei Ministeri, voi la trovate nella Costituzione di Cadice, che ebbe una vita effimera; fu un portato della Convenzione francese, ed è scritta nella Costituzione del 1791, la quale non durò neanche un anno, imperocchè produsse la fine della monarchia. E ciò è naturale, signori, negli Stati in cui le Assemblee tengono il Governo del paese.

Per l'Italia io voglio un Governo più logico, più conforme al suo genio ed alla sua fortuna. Io accetto, che il Parlamento sia onnipotente, ma è altresì necessario che il potere esecutivo sia potente. Il Parlamento ha il mezzo di sindacare ed anche indirettamente di governare (e qui rispondo all'amico mio personale, l'onorevole Luigi Ferrari) poichè esso invigila a tutti gli atti del Ministero, e quando non li riconosca conformi alle rette consuetudini parlamentari, con un voto di censura lo obbliga a ritirarsi. Governa indirettamente, allorchè gli nega fondi per l'istituzione di un Ministero, o per il riordinamento di qualche ufficio.

Ma ogni altro modo non conduce ad altro risultato che a questo: a vincolare la piena libertà che deve avere il Ministero, e che non gli si può togliere, senza togliergli in pari tempo anche quella responsabilità costituzionale, che è più che necessaria negli uomini i quali governano uno Stato.

Le mie teorie, signori, sono teorie liberali, e, al tempo stesso, conservatrici.

La presente repubblica francese, e i Governi che si sono alternati dal 1870 in poi in quel paese, praticano queste stesse teorie come po- trei dimostrarvi con grande quantità di esempi.

Le sole repubbliche anarchiche, e quei governi provvisori, che vollero imporre alle monarchie Statuti demagogici, i quali toglievano al Re la potestà necessaria ed ai suoi ministri il diritto di governare, hanno stabilite le teorie alle quali si è accennato in questa Camera, che ho combattuto e che combatterò sempre. (*Bene!*).

Dopo di ciò, aspetto il voto della Camera; voto che certamente sarà ispirato a quei principi di saggezza e di patriottismo, di cui il Parlamento italiano ha sempre dato l'esempio. (*Bene! Bravo!*).

Presidente. L'onorevole Bonghi, ha facoltà di

parlare. Ricordi però che il Governo accetta il suo emendamento col quale si sostituisce la parola: " saranno. „

Crispi, presidente del Consiglio. Sono o saranno, per me è la stessa cosa.

Quando la legge determina quali debbano essere le attribuzioni, queste non sono soltanto per l'oggi, ma rimangono anche per domani.

Bonghi. Perciò non bisogna adoperare un linguaggio così inesatto! (*Rumori*).

Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

Bonghi. Io intendo chiarire il dubbio nato nella mente del presidente del Consiglio, e ripetere un'osservazione alla quale egli non ha risposto. Io non potevo mantenere il mio articolo dirim- petto all' articolo del Governo, che diceva lo stesso. E del resto intendevo che il Governo non avrebbe voluto accettare un articolo nato troppo a destra della Camera, (*Oh!*) ed ha, per questo, voluto presentarne uno lui. Io poi ringrazio il Governo di avere accettato il mio emendamento; ma vorrei che il presidente del Consiglio e la Commissione considerassero se non giovi aggiungere alla legge la clausola abrogatoria. Io ammetto, come disse il presidente del Consiglio, che di questa clausola si può fare a meno. Però l'aggiungerla servirebbe a risolvere la questione mossa dall'onorevole Sonnino e da me; e renderebbe chiaro altresì che ogni volta che un organismo amministrativo è creato dalla legge, c'è bisogno di una legge per riformarlo.

L'onorevole Crispi ha molto bene osservato che quello che noi diciamo doversi fare per decreto reale, si è fatto di solito sempre con questa forma; e che anche quando la Camera votò l'articolo terzo della legge del 1878, e ricostituiva il Ministero di agricoltura e commercio, rifaceva per legge ciò che prima s'era creduto di poter fare per decreto, conforme a molti precedenti nostri e forestieri, stabiliva un principio diverso ma riconosceva il diritto oggi affermato e sostenuto dal presidente del Consiglio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. L'onorevole Bonghi fa una questione di priorità...

Voci a destra. No! no!

Un'altra voce. Ma sì...

Bonghi. L'abbandono.

Crispi, presidente del Consiglio. Dice che non voglio accettare un emendamento che viene da destra.

Una voce. L'ha detto!

Crispi, presidente del Consiglio. L'ha detto.

L'onorevole Bonghi sbaglia. Egli non ha fatto che copiare me.

Voci. È verissimo.

Crispi, presidente del Consiglio. Io parlai prima di lui ieri, e, parlando prima di lui, dissi così: se una legge avessi dovuto fare, sarebbe stata composta di un solo articolo, che suonerebbe così, e formulai l'articolo.

L'onorevole Bonghi prese a volo le mie parole, le scrisse e le mandò alla Presidenza. (*ilarità*).

Voce. Perfettamente! Bravo!

Crispi, presidente del Consiglio. Se egli poi crede che io tenga alla paternità di quel concetto, si sbaglia ancora.

In quella maniera che egli fa male a non accettare la mia proposta...

Maldini. Benissimo!

Crispi, presidente del Consiglio. ...pare che a lui dispiaccia di votare una proposta del Ministero, desideroso che io voti una proposta sua. (*Si ride*).

Ebbene, onorevole Bonghi, queste sono logomachie, non discussioni.

Abbia pazienza, e, soprattutto, dia prova di quella sapiente prudenza che ha mostrato in altre occasioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino. Rinunzio a parlare.

Presidente. Onorevole Bonghi, Ella ha chiesto di parlare. Ma ha già parlato sei volte. (*ilarità*).

Bonghi. Forse qui non ci sentiamo gli uni gli altri. (*Rumori a sinistra*).

Cominciai appunto col dire che aveva copiato le parole del presidente del Consiglio...

Una voce. Dunque?...

Bonghi. ...ed ho ritirato subito il mio articolo davanti a quello del Ministero.

Ho fatto alcune domande e pur troppo ad una di quelle domande l'onorevole presidente del Consiglio non risponde.

Del resto, proporrò la questione, come articolo terzo, quando la Camera sarà più calma.

Presidente. Avverto la Camera che due sono gli emendamenti presentati all'articolo 1°.

Il primo è dell'onorevole Bonghi col quale propone che alla parola *saranno* si sostituisca la parola *sono*.

Il Governo ha dichiarato di accettare questo emendamento. La Commissione l'accetta?

Indelli, relatore. L'accetta.

Presidente. L'altro è dell'onorevole Sonnino, ed è del tenore seguente:

“ Le attribuzioni dei Ministeri sono determi-

nate, con decreti reali, nelle parti in cui non siano determinate da leggi speciali. „

Questo emendamento il presidente del Consiglio ha dichiarato, a nome del Governo, di non accettare.

La Commissione lo accetta?

Indelli, relatore. La Commissione non l'accetta.

Presidente. Onorevole Sonnino, insiste nel suo emendamento?

Sonnino. Non insisto, riservandomi di votare contro l'articolo.

Presidente. Sta bene. Rileggo dunque l'articolo 1°, con la modificazione proposta dall'onorevole Bonghi, ed accettata dal Governo e dalla Commissione:

“ Il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono determinati con decreti reali. „

Per questo articolo è chiesta la votazione nominale dagli onorevoli: Cuccia, Chiara, Galli Roberto, La Porta, Damiani, Salaris, Amato-Pojero, Raffaele, Teti, Falsone, Figlia, Ercole, Curati, Florenzano, Savini, Palomba.

Si procederà, dunque, alla votazione nominale su questo articolo primo.

Coloro che accettano l'articolo, risponderanno: *sì*; coloro che lo respingono, risponderanno: *no*.

Prego gli onorevoli colleghi di far silenzio, affinché l'Ufficio di Presidenza possa raccogliere con esattezza i voti. Si procede alla chiama.

Pullè, segretario, fa la prima e la seconda chiama.

Risposero *sì*:

Adamoli — Agliardi — Amato-Pojero — Angeloni — Antoci — Arbib — Arcoleo — Arnaboldi — Auriti.

Baccelli Augusto — Baccelli Guido — Baglioni — Baldini — Balenzano — Balestra — Barazzuoli — Basteris — Benedini — Berti — Bertolotti — Bobbio — Bonasi — Boneschi — Bonghi — Borgatta — Borromeo — Boselli — Branca — Briganti-Bellini — Brin — Bruniati — Buttini.

Cadolini — Caetani — Cagnola — Calciati — Cambray-Digny — Canzi — Capone — Carcani Fabio — Carcano Paolo — Carmine — Carrelli — Casati — Castelli — Castoldi — Cavalieri — Cavaletto — Cavallini — Cerruti — Chiala — Chiara — Chiaradia — Chiaves — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Coccapieller — Cocco-Ortu — Compagna — Compans — Coppino — Corvetto — Costa Alessandro — Crispi — Cuccia — Curati — Curcio.

D'Adda — Damiani — D'Arco — De Bassecourt — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — Del Balzo — Del Giudice — De Lieto — Della Rocca — Delvecchio — De Mari — Demaria — De Renzis Francesco — De Riseis — De Rolland — De Seta — De Zerbi — Di Baucina — Di Blasio Scipione — Di Collobiano — Di Groppello — Dini — Di Pisa — Di San Donato — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Elia — Ellena — Ercole.

Fabrizj — Fagioli — Falsone — Fani — Farina Luigi — Ferri Felice — Figlia — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florenzano — Fortis — Franceschini — Frola.

Gabelli Aristide — Galli — Gallo — Gallotti — Garelli — Garibaldi Menotti — Gentili — Gerardi — Geymet — Gherardini — Gianolio — Giolitti — Giordano Ernesto — Gorio — Grimaldi — Guicciardini.

Indelli — Inviti.

Lacava — La Porta — Lazzaro — Levi Ulderico — Lorenzini — Lucca — Luchini Odoardo — Luporini — Luzzatti.

Majocchi — Maldini — Mancini — Marchiori — Marcora — Mariotti Filippo — Marselli — Martini Ferdinando — Martini Gio. Batt. — Mascilli — Massabò — Maurogò nato — Mazza — Mel — Menzio — Merzario — Miniscalchi — Mocenni — Monzani — Morana — Morini — Mosca.

Nasi — Nocito.

Oddone — Odescalchi — Orsini-Baroni.

Palitti — Palizzolo — Palomba — Panattoni — Panizza — Papa — Parisi-Parisi — Paroncelli — Parpaglia — Pascolato — Passerini — Pelloux — Pelosini — Penserini — Petroni — Peyrot — Pignatelli — Plebano — Poli — Pompili — Pozzolini — Pugliese-Giannone, — Pullè,

Raffaele — Randaccio — Reale — Ricotti — Romanin-Jacur — Roncalli — Rossi — Roux — Ruspoli.

Sagarriga — Salaris — Santi — Savini — Sciacca della Scala — Serena — Serra Vittorio — Siacci — Silvestri — Simeoni — Sola — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sprovieri — Sumonte.

Tabacchi — Tajani — Taverna — Teti — Tittoni — Tommasi — Tommasi-Crudeli — Tondi Tortarolo — Toscano — Trincherà — Trompeo.

Ungaro.

Vacchelli — Valle — Vastarini-Cresi — Vayra Vendramini — Vigna — Vigoni — Villa — Villani.

Zainy — Zanardelli — Zeppa.

Risposero no:

Armirotti.

Bertollo.

Comin — Costa Andrea.

Faldella — Favale — Fazio — Ferracciù — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Fortunato — Franchetti.

Galimberti.

Marin.

Sonnino — Spirito.

Tegas — Tenani — Torraca — Torrigiani.

Villanova.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari di procedere alla numerazione dei voti.

Prego intanto gli onorevoli deputati di non allontanarsi dall'Aula, perchè dovrà procedersi probabilmente alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

(I segretari numerano i voti).

Risultamento della votazione nominale.

Presidente. (Segni d'attenzione). Proclamo il risultamento della votazione nominale sull'articolo 1° del disegno di legge relativo al riordinamento dell'Amministrazione centrale.

Presenti e votanti 260

Maggioranza 131

Voti favorevoli 238

Voti contrari 22

(La Camera approva — Commenti).

Giuramento del deputato Sanguinetti.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Sanguinetti, lo invito a prestar giuramento.

(Legge la formula).

Sanguinetti. Giuro.

Si riprende la discussione del disegno di legge sul riordinamento dell'Amministrazione centrale.

Presidente. Ora passeremo alla discussione dell'articolo 2° di cui do lettura:

« Ciascun ministro avrà un sotto-segretario di Stato, il quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero nel ramo del Parlamento a cui appartiene, o quale commissario regio in quello di cui non fa parte.

“ Le attribuzioni dei sottosegretari di Stato nell'amministrazione del rispettivo dicastero saranno determinate con decreto reale, udito il Consiglio dei ministri. ”

A quest'articolo l'onorevole Bonghi propone il seguente emendamento. Dopo le parole: “ cui appartiene ” aggiungere: “ e come commissario regio sia nel ramo del Parlamento cui non appartiene, sia nell'uno o nell'altro, quando non facesse parte di alcuno. ”

L'onorevole Bonghi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Bonghi. Il mio emendamento non ha bisogno di alcun schiarimento. L'articolo, come è compilato, lascierebbe credere che non vi potessero essere sottosegretari di Stato, se non deputati o senatori.

Voci. No! no! (*Interruzioni*).

Presidente. Ella vorrebbe, onorevole Bonghi, che fosse contemplato il caso, in cui il sottosegretario di Stato non appartenga a nessuno dei due rami del Parlamento?

Bonghi. È naturale. Come i ministri possono essere nè senatori nè deputati, così anche i sottosegretari possono essere nè senatori nè deputati. Bisogna dunque contemplare anche questo caso.

Nocito. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Nocito. A me pare che in questo secondo articolo debbansi sopprimere le parole “ o quale commissario regio in quello di cui non fa parte. ”

Il commissario regio o meglio del Governo non è che una persona la quale rappresenta il Governo ed è autorizzata dal medesimo a sostenere la discussione di un dato disegno di legge in uno dei due rami del Parlamento. Ora se lo scopo per il quale oggi si istituiscono i sottosegretari di Stato è quello di fare loro rappresentare la persona del ministro davanti ai due rami del Parlamento, quello di creare in sostanza un vice-ministro a tutti gli effetti, è inutile il dire che essi saranno considerati come commissari regi quando entrano in Senato e non sono senatori, e saranno invece considerati come sottosegretari se sono senatori e parlano davanti al Senato, per diventare il giorno dopo o nello stesso giorno commissari del Governo se vanno davanti alla Camera elettiva quando a questa per avventura non appartengano, ed eserciteranno quella di commissari regi quando alla Camera non appartengano. Questo stato proteiforme non va. I sottosegretari di Stato sono sempre sottosegretari di Stato, sia che rappresentino il ministro alla Camera elettiva, sia

che lo rappresentino in Senato, ovvero saranno sempre commissari del Governo.

Io quindi propongo un emendamento in questo senso che: “ ciascun ministro avrà un sottosegretario di Stato, il quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero nei due rami del Parlamento ” sopprimendo le altre parole.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Indelli, relatore. Io ho capito lo emendamento dall'onorevole Nocito, ma vorrei risentire quello dell'onorevole Bonghi.

Di San Donato. Onorevole Indelli, parli alla Camera; vogliamo sentire...

Indelli, relatore. All'onorevole Nocito mi preme osservare che questo articolo è compilato dal Governo; ma in questa parte era d'accordo con quello della Commissione, la quale ha voluto uniformarsi all'articolo 59 dello Statuto, nel quale è detto espressamente che il Senato e la Camera, non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori dei propri membri, dei ministri e dei commissari del Governo.

Di San Donato. Chiedo di parlare.

Indelli, relatore. Ora noi per non incontrare difficoltà abbiamo detto che i sottosegretari di Stato sono investiti della qualità permanente di commissari regi perchè possano parlare anche nel ramo del Parlamento a cui non appartengono. Ecco il significato. E se l'onorevole Nocito modifica quella parte, rimane sempre il dubbio dell'articolo 59 dello Statuto.

Non ho sentito bene la formola dell'emendamento Bonghi, ma parmi averlo capito. L'onorevole Bonghi non vorrebbe l'esclusione dalla nomina a sottosegretari di coloro i quali non appartengono nè all'uno nè all'altro ramo del Parlamento, perchè in questo modo si verrebbe a limitare le facoltà della Corona. E la Commissione, per questo emendamento, salva la formola che io non riesco a leggere, è d'accordo, giacchè noi non vogliamo menomare la facoltà del Re di nominare sottosegretario di Stato chi non è nè senatore, nè deputato. Questo mi pare lo spirito dell'emendamento Bonghi. All'onorevole Nocito spero che basteranno le mie spiegazioni le quali sono d'indole statutaria.

Cosa volete? In una legge di questo genere con cui ci sforziamo di uniformarci allo Statuto, noi non vogliamo contraddire appunto alla legge fondamentale dello Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

Di San Donato. Io domando all'onorevole presidente del Consiglio se egli, che giustamente ha ripreso il sistema antico pei Ministeri, non voglia ciò fare anche pei sottosegretari di Stato.

Io pregherei il presidente del Consiglio di voler meditare se sia proprio necessario sostituire i sottosegretari di Stato ai segretari generali che nel nostro paese hanno funzionato bene.

Nè vale il dire che essi possono essere nominati commissari regi davanti al Parlamento, perchè ciò entra nella facoltà del potere esecutivo.

Infatti può benissimo un ministro, con decreto regio, nominare a commissario regio il suo segretario generale per sostenere la discussione di un disegno di legge sia dinanzi al Senato che dinanzi alla Camera dei deputati, e l'onorevole Pelloux è colpevole di questo fatto. (*Uarità*).

Feci questa osservazione perchè a me che non ho veduto con grande entusiasmo la grande concordia significata dai 238 voti, fa sempre paura la discordia; e temo quindi che il creare l'ufficio di sottosegretario di Stato non finisca per far sorgere un dualismo fra il ministro ed il suo sottosegretario di Stato.

Crispi. *presidente del Consiglio.* Lo manderà via.

Di San Donato. Non sempre i ministri mandano via i loro segretari, e dovrebbero farlo; ma ripeto, io temo che i sottosegretari di Stato istituiti con una legge assumano una tal posizione nel Governo che non sia facile il mandarli via.

Io quindi proporrei a dirittura la soppressione del secondo articolo del disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Quale sia la mia opinione sul valore di questa disposizione l'ho detto nella discussione generale; ora abbiamo l'articolo davanti; facciamo di scriverlo in maniera che non ci sia equivoco avanti a noi; e l'equivoco è questo, che non potessero essere sottosegretari generali o sottosegretari di Stato coloro che non fossero nè senatori, nè deputati.

Ora certamente non si potrebbe dir ciò perchè, a termini dello Statuto, possono essere ministri persone che non appartengono nè all'uno, nè all'altro ramo del Parlamento.

Sarebbe strano che si volesse imporre questa condizione, quando la Corona è libera rispetto ai ministri.

Potrebbero i sottosegretari di Stato, come i ministri penetrare nel ramo del Parlamento a cui non appartengono?

No, perchè è un privilegio statutario, che non

può esser dato ad altri fuorchè a coloro a cui è dato per legge.

Siccome ora si tratta di formulare questo articolo in modo che non sia esclusa quella giusta interpretazione che gli si deve dare, ecco come io l'aveva formulato, non con molta eleganza, ma con la solita eleganza delle leggi nostre.

La prima parte dell'articolo resta qual è:

« Ciascun ministro avrà un sottosegretario di Stato, il quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero nel ramo del Parlamento a cui appartiene, *ovvero* (e qui è la modificazione che io propongo) come commissario regio sia nel ramo del Parlamento a cui appartiene sia nell'uno e nell'altro ramo, quando non ne faccia parte. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Io mi permetto di osservare che l'articolo 59 dello Statuto è una ragione che conforta il mio emendamento, perchè questo articolo non riconosce altri rappresentanti del Governo nei due rami del Parlamento, che i ministri ed i commissari del Governo. Quindi, se si vuole che il sottosegretario di Stato possa nei due rami del Parlamento parlare a nome del Governo, egli non può rivestire, e sempre, altra qualità che quella di commissario del Governo, perchè a nome del Governo, tanto nell'uno che nell'altro ramo del Parlamento, non possono parlare che i ministri ed i commissari regi.

Dunque o questa difficoltà, che deriva dalla parola dello Statuto, si deve eliminare per tutte e due le ipotesi o non dev'essere considerata come una difficoltà nè per l'una nè per l'altra ipotesi, ed il nuovo personaggio politico dev'essere tratto o commissario regio o sottosegretario.

Io erodo che ogni difficoltà si potrebbe eliminare coll'introdurre nell'articolo un inciso col quale fosse detto che la qualità di commissario regio è resa permanente nei sottosegretari di Stato in modo che, così da una parte sarebbero salvi la lettera e lo spirito dello Statuto, e dall'altra il Governo non sarebbe obbligato a pubblicare un decreto reale ogni qualvolta sentisse il bisogno di incaricare il sottosegretario di Stato di sostenere la discussione di un disegno di legge davanti ad uno dei rami del Parlamento.

Io quindi crederei di modificare l'articolo in questo senso:

« Ciascun ministro avrà un sottosegretario di Stato il quale potrà come commissario regio per-

manente sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero nei due rami del Parlamento. „

Presidente. La Commissione accetta o non accetta emendamenti?

Indelli, relatore. Io non ho potuto udire bene l'emendamento dell'onorevole Nocito, ma sembrami che in esso si riproduca una dizione che la Commissione aveva introdotta nell'articolo del disegno di legge; ed in questo caso la Commissione non potrebbe non accettarlo. Vorrei peraltro udirlo bene prima di pronunziarmi. Noi avevamo introdotto una formola, da cui risultava che i sottosegretari di Stato erano investiti della qualità permanente di commissari regi nel ramo del Parlamento di cui non facessero parte. Se l'emendamento dell'onorevole Nocito corrisponde a questo concetto, per parte della Commissione non vi sarebbe difficoltà ad accettarlo, salvo la dizione. Parli ora il Governo che non ha ancora detto la sua opinione.

Quanto poi all'onorevole Bonghi, torno a dire, è questione di mettersi d'accordo nella formola, ma l'idea è vera. È un dubbio che si ha bisogno di eliminare.

Presidente. L'onorevole Nocito emenderebbe il 1° comma come segue:

“ Ciascun ministro avrà un sottosegretario di Stato il quale potrà come commissario regio sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero nei due rami del Parlamento. „

Martini Ferdinando. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Martini Ferdinando. A me pare che l'articolo proposto dal Ministero non abbia bisogno di correzione alcuna, per rispondere alle obiezioni fatte. Difatti, il sottosegretario di Stato o appartiene ad uno dei due rami del Parlamento ed è chiaro che sarà deputato o senatore, secondo che apparterrà alla Camera o al Senato, e sarà commissario regio in quella delle due Camere, della quale non fa parte. Ma se egli non appartiene a nessuno dei due rami, funzionerà sempre come commissario regio.

Mi pare chiaro, dunque, che verrà ad essere uno dei soliti commissari regi, che il Governo nomina per la difesa delle leggi, anche quando essi non appartengano a nessuno dei due rami del Parlamento.

A me pare che sia molto chiaro l'articolo, giacchè quando si dice che il sottosegretario di Stato funzionerà come commissario regio in quello dei rami del Parlamento, al quale non appartiene, è evidente che funzionerà sempre come commissario

regio se non appartiene a nessuno dei rami del Parlamento.

Mi pare che ci perdiamo in minuzie un poco sottili, per non dire pedantesche.

Arbib. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Arbib. Prendendo appunto le mosse da quanto ha detto l'onorevole Martini, pare a me che noi ci stiamo battendo per delle ipotesi, assolutamente contrarie alla realtà.

Cominciamo col dire che noi ammettiamo che questo sottosegretario di Stato non appartenga nè all'uno, nè all'altro ramo del Parlamento. (*Interruzioni*).

Permettano, mi lascino parlare. (*Rumori*).

La consuetudine nostra costante è questa: quando, momentaneamente, uno è segretario generale, senza appartenere a nessuno dei rami del Parlamento, pochi mesi dopo diventa deputato, od è nominato senatore.

Questa è la realtà.

Avremo avuti dei segretari generali, che non saranno stati nè deputati, nè senatori per poche settimane, ma non si può dire che la consuetudine italiana sia quella di avere dei segretari generali, che non appartengano nè all'uno, nè all'altro ramo del Parlamento. Dunque perchè si vuol fare quest'articolo? Per impedire forse, una volta ogni 20 anni, che si faccia un decreto reale per la nomina dei commissari regi.

Pare a me, che, ridotta in questi termini la questione, quest'articolo sia perfettamente ozioso e che si possa fare a meno di deliberare su di una cosa, che non è affatto pratica.

Se il sottosegretario di Stato sarà deputato, verrà alla Camera, esporrà le sue opinioni e sosterrà quella legge, che crederà opportuno di sostenere; se sarà senatore, farà altrettanto in Senato. Se per un caso straordinarissimo non sarà nè senatore, nè deputato, si farà un decreto per nominarlo regio commissario.

A me pare che non convenga di accumulare leggi su leggi, che non hanno nessuna utilità pratica. Dal momento che questa nomina di sottosegretario suscita delle difficoltà non lievi, e forse in pratica ne susciterà delle maggiori, pare a me che il partito migliore sia di sopprimere interamente l'articolo secondo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Indelli, relatore. Io prima di tutto teneva a ricordare qual'era la formola che noi avevamo prima introdotta. Questa formola diceva: “ ed è investito dell'ufficio di commissario del Governo

(o commissario regio) *in quello di cui non fa parte.* „ Ora si presenta l'altra questione. Bisogna risolvere anzitutto la questione di massima. Volete voi che il sottosegretario di Stato, il quale non appartiene nè all'uno, nè all'altro ramo del Parlamento, sia anche investito della stessa qualità? Se credete che sì allora è necessaria una disposizione. Se voi credete che no, sarà giusto quello che dice l'onorevole Arbib. Infatti la Commissione è d'accordo con l'onorevole Arbib, che quando avvenga questo caso raro, si possa far uso del solito rimedio di un decreto reale *ad hoc* ed allora rimarrebbe l'articolo tale quale è proposto.

Se poi la Camera decidesse diversamente, la formola l'abbiamo pure qui. Ma io domanderei che l'onorevole presidente mettesse prima a partito la massima: se si crede che il sottosegretario di Stato debba essere anche investito della qualità di commissario regio quando non appartiene nè all'uno, nè all'altro ramo del Parlamento. Sono tante le opinioni diverse, che non vi è più modo di andare innanzi.

Voci. Ai voti! ai voti!

Indelli, relatore. Ma per ora, ripeto, la Commissione è d'accordo con l'onorevole Arbib.

In casi eccezionali, se il Governo lo crederà, con un decreto reale lo manderà commissario regio in quello dei rami del Parlamento in cui ha bisogno di sostenere la discussione. (*Rumori — Conversazioni*).

Presidente. Facciano silenzio!

Indelli, relatore. Quindi io prego l'onorevole presidente di mettere a partito l'articolo qual'è.

Presidente. Ma no, perchè l'emendamento ha la precedenza. La Commissione mantiene l'articolo qual'è.

Ora sulla prima parte dell'articolo ci sono due emendamenti, uno che trasforma il primo comma, l'altro che aggiunge qualche cosa al comma stesso.

L'onorevole Nocito propone questa diversa dizione del primo comma dell'articolo:

“ Ciascun ministro avrà un sottosegretario di Stato, il quale potrà, come commissario regio permanente, sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero, nei due rami del Parlamento. „

Poi l'onorevole Bonghi vorrebbe che dopo le parole: “ nel ramo del Parlamento a cui appartiene „ si aggiungesse: “ o come commissario regio, sia nel ramo del Parlamento, a cui non appartiene, sia nell'uno e nell'altro ramo, quando non ne faccia parte. „

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Di San Donato. Onorevole presidente, io aveva proposto la soppressione.

Presidente. Della sua proposta di soppressione parleremo dopo. Essa equivale a votare contro l'articolo.

Di San Donato. Non l'ho detto!

Presidente. Non siamo in votazione, non poteva quindi dirlo.

Crispi, presidente del Consiglio. La istituzione dei sottosegretari di Stato non ha che un solo scopo, quello, cioè, di avere nel Ministero un uomo politico, che possa sostituire il ministro, nell'una o nell'altra Camera, tutte le volte che il ministro titolare non possa intervenire.

È una istituzione nuova per il nostro paese, ma che esiste in altri paesi. In Inghilterra, infatti, tutte le volte che si costituisce un Gabinetto, si nomina, da ciascun ministro, il sottosegretario di Stato. Ciò reca diversi vantaggi. Siccome in Inghilterra (parleremo poi del nostro paese), non si può accedere alla Camera dei Comuni se non dai deputati, e a quella dei Lordi, se non dai Pari, è necessario che ciascuna Camera abbia un suo rappresentante nei vari dicasteri, affinché, in tutte le occasioni, vi sia chi possa rispondere al Parlamento.

Anche tra noi questo è necessario. È avvenuto più di una volta, e voi lo ricorderete, che, contemporaneamente, le due Camere non potessero funzionare, appunto perchè, nel medesimo giorno, un ministro si trovava impegnato nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento.

È conveniente, dunque, che nel ramo del Parlamento, nel quale manchi un ministro, ci sia chi lo rappresenti: i lavori, così, procederanno più regolarmente.

Capisco che, per l'articolo 65 dello Statuto al Re non è dato alcun limite nella nomina dei ministri, e che il Re, volendo, potrebbe scegliere a ministro un personaggio che non appartenga ad alcuna delle due Camere; credo, però, che questo non sia interamente corretto. E in Inghilterra infatti non se ne trovano esempi; colà, quando si compongono i Ministeri, si scelgono sempre a ministri, Pari e deputati. E, da noi, quando si è dato il caso della nomina a ministro di qualche personaggio che non apparteneva nè all'una, nè all'altra Camera, si è ricorso, ordinariamente, all'espedito di nominar poscia senatore colui che era stato chiamato prima alla dignità di ministro, ovvero di farlo presentare agli elettori, se qualche collegio elettorale era vacante, perchè fosse eletto deputato. Quindi è avvenuto che, anche nei casi nei quali la Corona ha scelto per mi-

nistri individui che non appartenevano ad alcuna delle due Camere, la Corona stessa ha creduto necessario di farli entrare in una di esse. Ed è la soluzione più corretta.

Andiamo ora ai sottosegretari di Stato.

Vi dissi, in principio, che i sottosegretari di Stato debbono essere uomini politici, e debbono nelle Camere rappresentare in tutto e per tutto i ministri, quando questi non possano intervenire.

Ciò non è per i segretari generali. Non che essi non siano uomini politici: poichè, come si è fatto sin qui assai giustamente, i segretari generali furono sempre presi dal Parlamento; ma non c'è stata finora l'abitudine che essi sostituissero i ministri, non venendo da essi nominati che allo scopo di amministrare col ministro, nel dicastero al quale appartengono.

Sorge, ora, il dubbio: può il Ministero nominare sottosegretario di Stato un personaggio il quale non appartiene ad alcuno dei due rami del Parlamento? Certamente che sì; quantunque la teoria che vale per i ministri, debba valere, secondo me, anche per i sottosegretari di Stato.

Ma volete voi limitare in ciò la facoltà del Ministero? Per dire il vero, io sarei d'avviso che dovesse essere limitata.

Se però la Camera credesse di lasciare che il sottosegretario di Stato possa essere nominato anche fuori del Parlamento, io non avrei nulla da obiettare. Allora sarebbe logica la proposta dell'onorevole Bonghi.

Dunque, prima di tutto, bisogna stabilire la massima se deve o no il sottosegretario di Stato essere nominato fra i membri dei due rami del Parlamento: se la Camera è di quest'avviso, allora è inutile parlare ancora di quest'argomento: se la Camera crede invece di dare, su ciò, ampia latitudine al potere esecutivo, allora verremo alla proposta dell'onorevole Bonghi.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. L'onorevole mio amico il deputato Di San Donato non vorrebbe i sottosegretari di Stato. Io lo prego di ritirare la sua proposta, ed a votare anche l'articolo che li riguarda.

Io non sono di coloro i quali credono che i segretari generali non abbiano potestà eguale a quella del ministro, in quanto si riferisce ai pubblici servizi, ed alla cooperazione che essi danno al ministro, poichè fino ad oggi essi l'hanno avuta completa.

Naturalmente tra il ministro ed il segretario generale, come per i sotto segretari di Stato, quando essi vengano ammessi, bisogna che ci sia

un'armonia completa, altrimenti è impossibile che i servizi pubblici procedano regolarmente; se quest'armonia non c'è, allora ognuno sa qual partito prendere, e più d'una volta si sono visti segretari generali, che non potendo più andar d'accordo coi ministri, hanno chiesto le loro dimissioni.

Dunque su questo dissidio possibile non c'è da discutere; per lo meno, io non credo opportuno di mettere avanti una presunzione la quale sarebbe qui fuor di luogo.

Dopo ciò, lascio la Camera giudice se voglia o no dare al potere esecutivo la facoltà di scegliere i sottosegretari di Stato fuori del Parlamento.

Se crede di darla, ripeto, allora l'emendamento dell'onorevole Bonghi è accettabile: non vi sarebbe senonchè una differenza di redazione, sulla quale potremmo facilmente metterci d'accordo; se la Camera invece crede che il sottosegretario di Stato debba essere sempre un uomo politico, sarà ancora meglio, perchè così ci allontaneremo meno dalle abitudini inglesi.

E ricorderete anche, o signori, che in Inghilterra i sottosegretari di Stato in ogni Ministero sono due. Vi è il sottosegretario amministrativo, il quale resta permanente e dirige il servizio degli uffici; vi è il sottosegretario politico il quale interviene alla Camera.

Ma l'articolo va votato come è scritto ed è inutile perdere il tempo in altre discussioni.

Voci. Sì, sì, ai voti! La chiusura!

Presidente. Si chiede la chiusura. Domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Pongo a partito la chiusura. Chi è d'avviso che la discussione debba chiudersi, si alzi.

(La Camera delibera di chiudere la discussione).

Sull'articolo 2 abbiamo dunque tre emendamenti.

Il primo è un emendamento soppressivo dell'onorevole di San Donato.

Il secondo è un emendamento dell'onorevole Nocito, che modifica l'insieme del primo comma ed è così concepito:

« Ciascun ministro avrà un sottosegretario di Stato il quale potrà come commissario regio permanente sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero nei due rami del Parlamento. »

Vi è poi il terzo emendamento, quello dell'ono-

revole Bonghi, che modifica l'ultima parte soltanto del primo comma. Secondo tale emendamento dopo le parole: " Ciascun ministro avrà un sottosegretario di Stato il quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero nel ramo del Parlamento a cui appartiene " si aggiungerebbe: " o come commissario regio sia nel ramo del Parlamento a cui non appartiene, sia nell'uno e nell'altro quando non ne faccia parte. " (*Oh! oh! — Rumori*).

L'onorevole Di San Donato mantiene la sua proposta?

Di San Donato. Ritiro la mia proposta. Voterò contro l'articolo; ma voterò la legge e desidero di vedere lo stesso numero di voti favorevoli nella votazione della legge, che nella votazione nominale dell'articolo 1.^o

Presidente. L'onorevole Bonghi mantiene il suo emendamento?

Bonghi. Chiedo di parlare per fare alcune dichiarazioni.

Presidente. Mi dica se mantenga la sua proposta.

Bonghi. Credo che secondo l'attuale regolamento si possa chiedere di parlare per una breve dichiarazione.

Presidente. Ma così è impossibile che si termini la discussione. Mi dica se mantenga o no la sua proposta. La dichiarazione si fa dopo chiusa la discussione soltanto per spiegare il proprio voto.

Bonghi. L'onorevole presidente del Consiglio ha accennato ultimamente ad una questione così grave che non capisco in nessuna maniera come si possa votare quest'articolo, perciò mi limiterò a votare contro.

Presidente. Ma ritira o mantiene il suo emendamento?

Bonghi. Lo ritiro e voterò contro l'articolo.

Presidente. L'onorevole Nocito ritira o mantiene il suo?

Nocito. Lo mantengo, perchè è l'unico modo di osservare l'articolo 59 dello Statuto letteralmente.

Presidente. Rileggo dunque l'emendamento dell'onorevole Nocito:

" Ciascun ministro avrà un sottosegretario di Stato, il quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero nei due rami del Parlamento. "

Coloro che sono d'avviso d'approvare questa proposta che modifica il primo comma, messa innanzi dall'onorevole Nocito, sono pregati d'alzarsi.

(Non è approvata).

Ora metto a partito l'articolo come è proposto dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvato).

Ora si procederà alla votazione...

Chiaves. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che?

Chiaves. Per aggiungere un articolo.

Presidente. Non me lo ha trasmesso.

Chiaves. Voleva prima fare qualche dichiarazione, perchè se l'onorevole presidente del Consiglio ne dissentisse, io non vorrei proporle per non ritardare la votazione della Camera.

L'onorevole presidente del Consiglio in modo molto schietto e franco ieri ci ha detto, facendo le sue dichiarazioni, che egli non intendeva far altro se non che continuare a fare quello che si è fatto finora, cioè in materia di attribuzioni dei Ministeri procedere per decreti reali.

A me questo dovrebbe bastare per dire che tutte le attribuzioni dei Ministeri, le quali sono già determinate dalle leggi resteranno dunque intatte.

Infatti, o signori, è da pensare che noi abbiamo delle leggi organiche, le quali determinano certe attribuzioni ai Ministeri; abbiamo, ad esempio, la legge comunale e provinciale, quella dei lavori pubblici; non ne citerò altre, mi bastano queste perchè alla mente di ognuno sia manifesto questo concetto: che vi sono delle attribuzioni dei Ministeri stabilite già dalle leggi, alle quali non credo, come non crederà la Camera, nè lo stesso presidente del Consiglio, che si possa derogare senz'altro con decreto reale.

Gli è perciò che io mi permetterei di fare questa proposta di un nuovo articolo che direbbe così: " Non è applicabile l'articolo 1.^o della presente legge alle attribuzioni dei Ministeri già determinati per legge. " (*Rumori*).

Io credo di aver fatto una proposta accettabile e conforme alle stesse dichiarazioni dell'onorevole ministro e se per caso mi fossi male apposto, le dichiarazioni dell'onorevole Crispi potranno illuminarmi. (*Conversazioni*).

Presidente. Trasmetta la sua proposta.

La Commissione vuole esprimere il suo avviso?

Indelli, relatore. La Commissione è dolente di dover dire all'onorevole Chiaves che la stessa proposta, fatta dall'onorevole Sonnino, non è stata accettata.

Del resto è stato dichiarato che cosa s'intende per attribuzioni del Ministero.

Presidente. Dunque la Commissione non accetta.

Onorevole Chiaves, mantiene o ritira la sua proposta?

Chiaves. A me non risultava affatto, che una identica proposta fosse stata fatta prima, e non fosse stata accettata. Se questo mi fosse risultato, non avrei fatto una proposta, quando la Camera si era già pronunziata in senso contrario.

Presidente. La Camera non ha dato alcun parere, perchè l'onorevole Sonnino ha ritirato il suo emendamento, che era, presso a poco, simile al suo.

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. La proposta dell'onorevole Chiaves è una ripetizione di quella dell'onorevole Sonnino. Questi l'ha ritirata, e l'ha ritirata dopo che il Ministero e la Commissione si erano manifestati contrari.

Ma io voglio togliere dalla coscienza dell'onorevole Chiaves qualunque dubbio. Qui non si parla che dei soli Ministeri e non di altre amministrazioni. Molto meno poi si può alludere alla legge comunale e provinciale, e a tutte le altre leggi organiche le quali istituiscono dei poteri e fissano delle attribuzioni. Tali leggi sono al di fuori di questa, che discutiamo e che voteremo fra poco. Qui si parla unicamente degli Uffici ministeriali.

La Camera oggi non fa che restituire al potere esecutivo quei diritti, che io credo, e ho creduto sempre, appartengano al Re come capo del potere esecutivo medesimo. Fuori di questo nulla è innovato. Quindi l'onorevole deputato Chiaves è pregato da me di voler ritenere queste dichiarazioni come sufficienti e di non insistere in ciò che ha proposto.

Chiaves. Io ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio di queste dichiarazioni, le quali certamente gioveranno molto alla interpretazione dell'articolo primo, dandogli quel significato tranquillante, per avere il quale la mia proposta era stata fatta.

Sonnino. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sonnino. Essendo risorto il mio emendamento in altra forma, l'onorevole presidente del Consiglio ha fatto dichiarazioni abbastanza ampie e per una parte anche soddisfacenti, almeno di fronte a me, che tanto insisteva sulla riserva da farsi di quanto prescrivono le leggi speciali; tantochè io ora non capisco più bene perchè il Ministero non abbia accettato il mio emendamento...

Presidente. Ma non torniamo indietro ora, onorevole Sonnino!

Sonnino. ... La cosa ha importanza dopo le ultime dichiarazioni del presidente del Consiglio. Ma le sue dichiarazioni non sono articoli di legge. Capisco del resto che ormai non si può ottenere di più; e quindi io pure prendo atto delle sue dichiarazioni e ne lo ringrazio. Ma se avesse consentito di aggiungere due sole parole nell'articolo di legge, avrebbe tolto un dubbio che certamente, mi permetta l'onorevole Crispi, in mezzo a questo coro di lodatori, di dirglielo, nuoce anche a lui, come uomo politico, nel paese. Chè quanto agli inni del coro stesso, credo bene ricordare all'onorevole presidente del Consiglio il detto di Tacito *pessimum inimicorum genus laudantes*.

Presidente. Voteremo ora questo disegno di legge. Avverto però gli onorevoli deputati di non deporre nell'urna il loro voto se non quando saranno di mano in mano chiamati, perchè è dovere dell'Ufficio di Presidenza, di tener conto del numero e del nome dei votanti; ciò che non può farsi se la votazione non ha luogo regolarmente. (*Benissimo!*). In caso contrario l'Ufficio di Presidenza non risponde della regolarità delle votazioni. Prendano dunque i loro posti, onorevoli colleghi, facciano silenzio e non depongano i loro voti se non quando saranno chiamati per ordine. Si proceda alla chiama.

De Seta, segretario, fa la chiama.

Presidente. Ieri fu presentata una domanda di interrogazione all'onorevole ministro della guerra dagli onorevoli Miniscalchi, Pullè, Righi, Fagioli e Giudici; io pregherei il ministro della guerra di dichiarare se e quando intenda rispondere.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Io sono agli ordini della Camera, se la Camera e gli interpellanti consentono risponderò domani in principio di seduta.

Presidente. Va bene, allora se gli interpellanti e la Camera non hanno difficoltà, quest'interrogazione verrà posta nell'ordine del giorno dopo le altre già iscritte.

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato:

Presenti e votanti	234
Maggioranza	118
Voti favorevoli	179
Voti contrari	55

(*Ilarità e commenti.*)

(*La Camera approva*)

La seduta termina alle 6.35.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Svolgimento di una interrogazione del deputato Peyrot e di una interpellanza del deputato Franchetti al presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri; e di una interrogazione dei deputati Miniscalchi, Pullè ed altri al ministro della guerra.

Discussione dei disegni di legge:

2. Sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo. (20)

3. Determinazione e riscossione del contributo delle provincie e degli altri enti interessati nelle opere idrauliche di 2ª categoria. (67)

4. Estensione delle disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3182, anche a coloro che dopo lo sbarco di Talamone hanno preso parte alla campagna 1860-61. (68)

5. Abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare, legnare nelle provincie ex-pontificie. (8)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1887. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

